

ALKIMIS SGR S.p.A.

*Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
ex D.Lgs. n. 231/2001*

Versione 9.0

approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 luglio 2023

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001: REVISIONI DEL DOCUMENTO

Ver.	Descrizione	Data
1.0	Istituzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001	CdA 26 gennaio 2011
2.0	I^ Revisione del Modello: <ul style="list-style-type: none"> ▪ introduzione dei reati ambientali e modifiche all'operatività a seguito dell'inizio dell'attività di gestione di una SICAV di diritto estero. 	CdA 25 gennaio 2012
3.0	II^ Revisione del Modello: <ul style="list-style-type: none"> ▪ introduzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 109/2012, recante <i>“attuazione della direttiva 2009/52 che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare”</i>; ▪ introduzione dei reati previsti dalla L. n. 190/2012, recante <i>“disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”</i>. 	CdA 23 aprile 2013
4.0	III^ Revisione del Modello: <ul style="list-style-type: none"> ▪ estensione dell'operatività della SGR alla commercializzazione in Italia di quote/azioni di OICR di terzi gestiti in regime di delega; ▪ modifiche alla struttura organizzativa della Società (<i>Risk Manager</i>); ▪ modifiche apportate al D.Lgs. n. 231/2001 da: <ul style="list-style-type: none"> - D.Lgs. n. 39/2014, recante <i>“attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI”</i>; - L. n. 62/2014, recante <i>“modifica dell'articolo 416 ter del Codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso”</i>; - L. n. 186/2014, recante <i>“disposizioni in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”</i>; - L. n. 68/2015, recante <i>“disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”</i>; 	CdA 27 aprile 2016

	<ul style="list-style-type: none"> - L. n. 69/2015, recante “<i>disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio</i>”. 	
5.0	<p style="text-align: center;">IV[^] Revisione del Modello:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ modifiche apportate al D.Lgs. n. 231/2001 da: <ul style="list-style-type: none"> - L. n. 199/2016, recante “<i>disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo</i>”; - D.Lgs. n. 38/2017, recante l’“<i>attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato</i>”; - D.Lgs. n. 90/2017 recante l’“<i>attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006</i>”; - L. n. 167/2017 recante “<i>disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017</i>”; - L. n. 179/2017 recante “<i>disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato</i>”. 	<p style="text-align: center;">CdA 24 maggio 2018</p>
6.0	<p style="text-align: center;">V[^] Revisione del Modello:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Avvicendamento Responsabile della Funzione di Revisione Interna; ▪ modifiche apportate al D.Lgs. n. 231/2001: <ul style="list-style-type: none"> - in tema di <i>market abuse</i> (riferimento, in particolare, alle novità apportate dal D.Lgs. n. 107/2018); - L. n. 3/2019 recante “<i>Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici</i>”. 	<p style="text-align: center;">CdA 23 maggio 2019</p>

7.0	<p style="text-align: center;">V[^] Revisione del Modello</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Avvicendamento del Responsabile della Funzione <i>Compliance</i>. ▪ Modifiche apportate al D.Lgs. n. 231/2001 da: <ul style="list-style-type: none"> - L. n. 39/2019 che ha introdotto il reato di frode in competizioni sportive; - L. n. 157/2019 che ha convertito il Decreto Legge n. 124/2019 e ha introdotto taluni reati tributari; - D.Lgs. n. 75/2020 emanato in attuazione della direttiva (UE), relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. 	<p style="text-align: center;">CdA 26 novembre 2020</p>
8.0	<p style="text-align: center;">VI[^] Revisione del Modello</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Modifiche apportate al D.lgs. n. 231/2001 da: <ul style="list-style-type: none"> - D.lgs. 8 novembre 2021, n. 184, di attuazione della Direttiva Europea 2019/713 relativa alla "lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti", che ha introdotto l'art. 25-<i>octies</i>.1 rubricato "<i>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</i>"; - D. lgs. 30 novembre 2021, n. 195, che costituisce la "attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale". L'atto ha determinato l'ampliamento delle fattispecie di reato-presupposto rispetto ai delitti di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-<i>bis</i> c.p.), "reimpiego" (art. 648-<i>ter</i> c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-<i>ter</i>.1) e la modifica all'art. 25-<i>octies</i>; - Legge 23 dicembre 2021 n. 238, che prevede che prevede, <i>inter alia</i>, modifiche di articoli richiamati dall'art. 24-<i>bis</i> del D.lgs. n. 231/2001, rubricato "<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>" e di articoli richiamati dall'art. 25-<i>sexies</i>, "<i>Abusi di mercato</i>", del D.lgs. n. 231/2001; - Legge 28 marzo 2022, n. 25, di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli 	<p style="text-align: center;">CdA 26 maggio 2022</p>

	<p>operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, con cui sono state apportate modifiche ad una serie di reati contro la pubblica amministrazione. In particolare, è stato modificato l’art. 316-<i>bis</i> e ampliato l’ambito di applicabilità degli articoli 316-<i>ter</i> c.p. e 640-<i>bis</i>;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legge 9 marzo 2022 n. 22, che ha introdotto i delitti contro il patrimonio culturale, richiamati dall’art. 25-<i>septiesdecies</i> ed il reato di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, richiamato dall’art. 25-<i>duodevicies</i>. 	
9.0	<p style="text-align: center;">VII^ Revisione del Modello</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Modifiche apportate al D.lgs. n. 231/2001 da: <ul style="list-style-type: none"> - D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, recante “Modifiche al Libro II del codice penale”, che ha confermato le modifiche apportate al Codice penale dal Decreto Cartabia riguardanti l’art. 640 c.p., inserito nell’art. 24 del D.lgs. n. 231/2001 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”, e l’art. 640-<i>ter</i> c.p.; - D.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156 recante “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”, il quale è intervenuto nel testo del D.lgs. n. 231/2001 nei seguenti articoli: <ul style="list-style-type: none"> ❖ art. 25 con l’inserimento dell’abuso d’ufficio nella rubrica dell’art. 322-<i>bis</i> c.p. e nel testo del primo comma dell’art. 323 c.p. (Abuso d’ufficio). ❖ art. 25-<i>sexiesdecies</i> con la modifica dell’art. 301 del DPR n. 43/1973 (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca) per cui è ordinata la confisca di somme di 	<p style="text-align: center;">CdA 27 luglio 2023</p>

	<p>danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona se non è possibile la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ art. 24, con l'aggiunta del comma 3-<i>bis</i> all'art. 2 della Legge n. 898 del 23 dicembre 1986 (frode in agricoltura) viene fatto riferimento agli articoli di Codice penale 240-<i>bis</i> e 322-<i>ter</i> in tema di confisca. ❖ art. 25-<i>quinqüesdecies</i> con la modifica nel testo del comma 1-<i>bis</i> dei reati tributari; <ul style="list-style-type: none"> - D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere. In particolare, ha introdotto - tra i reati in materia societaria - il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare; - D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 recante l'«Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali» (novità normative in materia di <i>whistleblowing</i>). 	
--	--	--

INDICE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001: REVISIONI DEL DOCUMENTO.....	2
1 PREMESSA	10
1.1 <i>DEFINIZIONI</i>	10
2 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	12
2.1 <i>IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. N. 231/2001</i>	12
2.2 <i>DELITTI TENTATI.....</i>	16
2.3 <i>REATI COMMESSI ALL'ESTERO.....</i>	16
2.4 <i>LINEE GUIDA PRESE A RIFERIMENTO NELLA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO.....</i>	17
3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ALKIMIS	18
3.1 <i>REQUISITI GENERALI</i>	18
3.2 <i>ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO</i>	19
3.3 <i>STRUTTURA DEL MODELLO</i>	20
3.4 <i>DESTINATARI DEL MODELLO</i>	21
3.5 <i>PRINCIPI REGOLATORI DEL MODELLO</i>	21
3.6 <i>AGGIORNAMENTO, MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO.....</i>	22
4 DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ	23
4.1 <i>ATTIVITÀ SOCIALE DI ALKIMIS SGR.....</i>	23
4.2 <i>SISTEMA ISTITUZIONALE</i>	23
4.3 <i>ASSETTO ORGANIZZATIVO.....</i>	24
4.4 <i>ORGANI AZIENDALI, FUNZIONI E COMPITI ASSEGNATI ALLE UNITÀ ORGANIZZATIVE.....</i>	24
4.5 <i>FUNZIONI DI CONTROLLO</i>	24
4.6 <i>RESPONSABILE DEI SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE.....</i>	24
5 L'ORGANISMO DI VIGILANZA	25
5.1 <i>REQUISITI E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</i>	25
5.2 <i>CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DECADENZA DA MEMBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</i>	27
5.3 <i>RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</i>	30
5.4 <i>SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI "231" VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</i>	32
5.4.1 <i>DEFINIZIONE DI "VIOLAZIONI 231" E DI "PERSONA SEGNALANTE".....</i>	32
5.4.2 <i>CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA.....</i>	34
5.4.3 <i>GESTIONE DEI CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA</i>	36
5.4.4 <i>OBBLIGO DI RISERVATEZZA</i>	37
5.4.5 <i>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....</i>	38
5.4.6 <i>CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI.....</i>	39
5.4.7 <i>MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE (DIVIETO DI RITORSIONE).....</i>	39
5.4.8 <i>SANZIONI ANAC</i>	43
5.5 <i>ULTERIORI FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA</i>	44
5.6 <i>FLUSSI INFORMATIVI DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</i>	45
6 DIFFUSIONE DEL MODELLO: INFORMAZIONE E FORMAZIONE.....	46
6.1 <i>DIFFUSIONE INTERNA DEL MODELLO.....</i>	46
6.1.1 <i>ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE</i>	46
6.1.2 <i>ATTIVITÀ DI FORMAZIONE</i>	46
6.2 <i>INFORMATIVA NEI CONFRONTI DEI TERZI.....</i>	47
7 IL SISTEMA SANZIONATORIO	48
7.1 <i>PRINCIPI GENERALI.....</i>	48
7.2 <i>CRITERI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI</i>	48

7.3	<i>MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI SUBORDINATI</i>	49
7.4	<i>MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI</i>	51
7.5	<i>MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI</i>	52
7.6	<i>MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI</i>	52
7.7	<i>MISURE NEI CONFRONTI DEI RESPONSABILI DI ILLECITI RIFERIBILI AL SISTEMA DI SEGNALAZIONE DI "VIOLAZIONI 231"</i>	53
8	INTEGRAZIONE TRA IL MODELLO ORGANIZZATIVO ED IL CODICE INTERNO DI COMPORTAMENTO	55
9	LE PARTI SPECIALI	56
9.1.	<i>INTRODUZIONE</i>	56
9.2.	<i>PRESIDI GENERALI COMUNI A CIASCUNA PARTE SPECIALE</i>	56
9.3.	<i>SINTESI DELL'ESPOSIZIONE AI RISCHI-REATO</i>	57
10	PARTE SPECIALE "A" - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	59
10.1.	<i>REATI PRESUPPOSTO</i>	59
10.2.	<i>PROCESSI A RISCHIO</i>	65
10.3.	<i>PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO</i>	65
10.4.	<i>PROCEDURE SPECIFICHE</i>	65
11	PARTE SPECIALE "B" - REATI SOCIETARI	66
11.1.	<i>REATI PRESUPPOSTO</i>	66
11.2.	<i>PROCESSI A RISCHIO</i>	70
11.3.	<i>PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO</i>	70
11.4.	<i>PROCEDURE SPECIFICHE</i>	70
12	PARTE SPECIALE "C" - REATI DI MARKET ABUSE	71
12.1.	<i>REATI PRESUPPOSTO</i>	71
12.2.	<i>PROCESSI A RISCHIO</i>	75
12.3.	<i>PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO</i>	75
12.4.	<i>PROCEDURE SPECIFICHE</i>	75
13	PARTE SPECIALE "D" - REATI CONTRARI ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA SUL LAVORO	76
13.1.	<i>REATI PRESUPPOSTO</i>	76
13.2.	<i>PROCESSI A RISCHIO</i>	77
13.3.	<i>PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO</i>	77
13.4.	<i>PROCEDURE SPECIFICHE</i>	77
14	PARTE SPECIALE "E" – REATI DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO	78
14.1.	<i>REATI PRESUPPOSTO</i>	78
14.2.	<i>PROCESSI A RISCHIO</i>	81
14.3.	<i>PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO</i>	81
14.4.	<i>PROCEDURE SPECIFICHE</i>	81
15	PARTE SPECIALE "F" – REATI TRIBUTARI	82
15.1.	<i>REATI PRESUPPOSTO</i>	82
15.2.	<i>PROCESSI A RISCHIO</i>	86
15.3.	<i>PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO</i>	86
15.4.	<i>PROCEDURE SPECIFICHE</i>	86
16	PARTE SPECIALE "G" – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	87
16.1.	<i>REATI PRESUPPOSTO</i>	87
16.2.	<i>PROCESSI A RISCHIO</i>	90
16.3.	<i>PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO</i>	90

16.4. PROCEDURE SPECIFICHE	90
17 PARTE SPECIALE “H” – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	91
17.1 REATI PRESUPPOSTO	91
17.2 PROCESSI A RISCHIO	93
17.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	93
17.4 PROCEDURE SPECIFICHE.....	93
18 PARTE SPECIALE “I” – DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA	94
18.1 REATI PRESUPPOSTO	94
18.2 PROCESSI A RISCHIO	96
18.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	96
18.4 PROCEDURE SPECIFICHE.....	96
19 PARTE SPECIALE “L” – DELITTI CONTRO L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA	98
19.1 REATI PRESUPPOSTO	98
19.2 PROCESSI A RISCHIO	99
19.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	99
19.4 PROCEDURE SPECIFICHE.....	99
20 PARTE SPECIALE “M” – REATI AMBIENTALI	100
20.1 REATI PRESUPPOSTO	100
20.2 PROCESSI A RISCHIO	106
20.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	106
20.4 PROCEDURE SPECIFICHE.....	106
21 PARTE SPECIALE “N” - REATI TRANSNAZIONALI	107
20.1 REATI PRESUPPOSTO	107
20.2 PROCESSI A RISCHIO	109
20.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	109
20.4 PROCEDURE SPECIFICHE.....	109
ALLEGATI	110

PARTE GENERALE

1 PREMESSA

Il presente documento costituisce il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal Consiglio di Amministrazione di ALKIMIS SGR S.p.A. in data 27 luglio 2023, al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001.

1.1 Definizioni

Nel presente documento le espressioni sottoindicate hanno il seguente significato:

- **Attività sensibili:** insieme di attività o processi aziendali relativamente ai quali sussiste la possibilità che si manifestino uno o più eventi delittuosi comportanti l'applicazione del Decreto;
- **Autorità:** Autorità Giudiziaria, Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni nazionali ed estere, Consob, Banca d'Italia, *Antitrust*, Unità di Informazione Finanziaria, Garante della *Privacy* e altre Autorità italiane ed estere;
- **Codice Interno di Comportamento:** il documento contenente l'insieme dei diritti, dei doveri, anche morali e delle responsabilità interne ed esterne di tutti i soggetti e degli Organi che operano in nome e per conto di Alkimis, finalizzato all'affermazione dei principi e dei comportamenti riconosciuti e condivisi, anche ai fini della prevenzione e del contrasto di possibili illeciti ai sensi del Decreto;
- **Collaboratori:** tutte le persone che collaborano con Alkimis in virtù di un rapporto di lavoro autonomo o forme contrattuali assimilabili;
- **Consulenti:** persone fisiche o giuridiche che collaborano con Alkimis in virtù di contratti di consulenza/autonomi;
- **Clienti:** soggetti pubblici o privati, in relazione contrattuale con Alkimis;
- **Decreto:** il Decreto Legislativo n. 231/2001, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300"*;
- **Destinatari:** gli Amministratori, i Dirigenti, i Responsabili di funzione, i dipendenti, fornitori, consulenti, clienti di Alkimis;
- **Dipendenti:** tutti coloro che intrattengono con Alkimis un rapporto di lavoro subordinato, compresi i dirigenti, gli interinali ed i collaboratori a tempo determinato;

- **Documentazione Organizzativa:** complesso documentale costituito da organigramma, regolamenti interni, protocolli, elenco e descrizione dei processi aziendali nonché dei controlli istituiti a protezione di fenomeni di rischio;
- **Fornitori:** controparti nei processi di acquisto di beni e servizi (non relativi all'attività caratteristica);
- **Manuale delle Procedure:** complesso di regole atte a normalizzare il comportamento del personale interno e/o degli *outsourcer*, contenute nella documentazione organizzativa;
- **Modello / MO231:** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001;
- **Organi Sociali:** Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale;
- **Outsourcer:** persone fisiche o giuridiche che collaborano con Alkimis in virtù di contratti di *outsourcing* /esternalizzazione;
- **Organismo di Vigilanza / OdV:** l'Organo previsto dall'art. 6 del Decreto, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società e sull'aggiornamento dello stesso (cfr. cap. 5 del presente Modello);
- **SGR / la Società / Alkimis:** Alkimis SGR S.p.A.;
- **Soggetto in posizione apicale:** "... persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso." – art. 5 lett. a) del Decreto;
- **Soggetti in posizione sub-apicale:** "... persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti di cui alla lettera a)..." – art. 5 lett. b) del Decreto;
- **Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione:** Responsabile della ricezione e gestione di eventuali segnalazioni di violazioni della normativa cogente (nazionale ed europea) applicabile alla Società.

2 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

2.1 Il regime di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001

Il **Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231**, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, a norma dell'articolo 11 della legge n. 300 del 29 settembre 2000, disciplina la **responsabilità degli enti**, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato (c.d. “reati presupposto”) nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi.

Si tratta di una responsabilità che, seppur definita amministrativa, presenta i caratteri di quella penale poiché:

- a) consegue alla commissione (o tentata commissione) di reati;
- b) l'accertamento della responsabilità avviene nell'ambito del processo penale;
- c) prevede l'applicazione di sanzioni mutate dal sistema penale.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato ovvero tentato di realizzare materialmente il fatto illecito. L'ente potrà quindi essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata, oppure se il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

Gli illeciti previsti dal Decreto sono sintetizzati nella seguente tabella:

Fattispecie illecita	D.Lgs. n. 231/2001
Reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico	art. 24
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	art. 24- <i>bis</i>
Delitti di criminalità organizzata	art. 24- <i>ter</i>
Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	art. 25
Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	art. 25- <i>bis</i>
Delitti contro l'industria e il commercio	art. 25- <i>bis.1</i>
Reati societari e corruzione fra privati	art. 25- <i>ter</i>
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art. 25- <i>quater</i>
Reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	art. 25- <i>quater.1</i>
Delitti contro la persona individuale	art. 25- <i>quinquies</i>
Reati e illeciti amministrativi di abuso del mercato ¹	art. 25- <i>sexies</i>
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	art. 25- <i>septies</i>
Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché reato di autoriciclaggio	art. 25- <i>octies</i>
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante	art. 25- <i>octies.1</i>
Delitti in violazione del diritto di autore	art. 25- <i>novies</i>
Reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 25- <i>decies</i>
Reati ambientali	art. 25- <i>undecies</i>
Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	art. 25- <i>duodecies</i>
Delitti di razzismo e xenofobia	art. 25- <i>terdecies</i>
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Art. 25- <i>quaterdecies</i>
Reati tributari	Art. 25- <i>quinquiesdecies</i>
Reati di contrabbando	Art. 25- <i>sexdecies</i>

¹ Include le fattispecie in materia di abusi di mercato di cui all'art. 187-*quinquies* TUF, come modificato dal D.lgs. n. 107/2018, in relazione alla violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

Fattispecie illecita	D.Lgs. n. 231/2001
Delitti contro il patrimonio culturale	art. 25- <i>septiesdecies</i>
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	art. 25- <i>duodevicies</i>
Reati transnazionali ²	Cfr. nota 2
Qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini	Cfr. nota 3

² Non inseriti nel corpus del Decreto *de quo*, sono espressamente richiamati dalla Legge n. 146 del 16 marzo 2006 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”.

³ Non inseriti nel *corpus* del Decreto *de quo*, sono espressamente richiamati dalla Legge n. 9 del 14 gennaio 2013, art. 12, “*Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini*”.

I **presupposti** perché un ente possa incorrere in tale responsabilità sono:

- a) che un soggetto che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione all'interno della sua struttura (soggetto in posizione apicale), ovvero, un soggetto sottoposto alla direzione e alla vigilanza di un apicale (soggetto in posizione sub-apicale) abbia commesso uno degli illeciti previsti dal Decreto;
- b) che l'illecito sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- c) che l'illecito commesso dalle persone fisiche costituisca espressione della politica aziendale, ovvero, derivi da una "colpa di organizzazione".

Si evidenzia che la responsabilità dell'ente sorge soltanto in occasione della realizzazione o tentata commissione di determinati tipi di illeciti da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio dello stesso. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse ovvero nel vantaggio dell'ente.

Nel caso di commissione o di tentata commissione dei reati presupposto, il Decreto ha introdotto una responsabilità autonoma degli enti, che si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso l'illecito. Pertanto, in aggiunta alle sanzioni a carico del soggetto che ha commesso materialmente il fatto, sono previste le seguenti **misure sanzionatorie irrogabili all'ente** e commisurate alla gravità dell'illecito commesso:

- sanzioni pecuniarie fino ad un massimo di 1.549.000 Euro, fatto salvo quanto disposto, in materia di *market abuse*, dall'art. 25-*sexies*, comma 2, e più in generale, dagli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 231/2001 (reiterazione, pluralità di illeciti);
- sanzioni interdittive (applicabili anche come misura cautelare) per un periodo compreso tra tre mesi e due anni, fatto salvo quanto disposto dall'art. 16 del Decreto "Sanzioni interdittive applicate in via definitiva" (interdizione dall'esercizio delle attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi);
- confisca dell'oggetto del reato (sequestro conservativo, in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (nel caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Gli articoli 6 e 7 del citato Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità, prevedono, tuttavia, una forma specifica di **esonero**. In particolare, nel caso di **illeciti commessi o tentati da soggetti in posizione apicale** (art. 6 del Decreto), l'ente è esente da responsabilità se prova che:

- a) l'organo dirigente ha **adottato** ed efficacemente **attuato**, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la commissione di illeciti della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un **organo interno e indipendente** dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza);
- c) l'Organismo di Vigilanza ha svolto la propria attività con la **dovuta diligenza**;
- d) chi ha commesso il reato ha **eluso fraudolentemente le previsioni del Modello**.

Nel caso di **illeciti commessi da soggetti in posizione sub-apicale** (art. 7 del Decreto), l'ente è esente da responsabilità se i soggetti apicali hanno correttamente adempiuto ai propri obblighi di direzione e di vigilanza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza se l'ente, prima della commissione dell'illecito, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire la commissione di illeciti della specie di quello verificatosi.

2.2 Delitti tentati

Nei casi di delitti tentati⁴, indicati nel Capo I del D.Lgs. n. 231/2001 (artt. da 24 a 25-sexiesdecies), le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre l'ente non risponde quando impedisce volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D.Lgs. n. 231/2001).

2.3 Reati commessi all'estero

Secondo quanto espressamente previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere sul territorio dello Stato italiano per i reati contemplati dallo stesso Decreto commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per i reati commessi all'estero sono:

- i. il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2001;

⁴ Secondo l'art. 56, comma 1 c.p. risponde di delitto tentato: "Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto (...) se l'azione non si compie o l'evento non si verifica".

- ii. l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- iii. l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. Il rinvio agli artt. da 7 a 10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-*sexiesdecies* del D.Lgs. n. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del Decreto - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. da 7 a 10 c.p., l'ente potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad *hoc*;
- iv. sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2.4 Linee Guida prese a riferimento nella predisposizione del Modello

In conformità con quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2001, *“I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”*.

Alkimis, nell'approccio metodologico per la predisposizione del proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo si è ispirata alle Linee Guida di Assogestioni, ABI, AIBE e Confindustria, oltretutto ai principi affermatasi in sede giurisprudenziale.

3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ALKIMIS

3.1 Requisiti Generali

L'obiettivo di Alkimis è quello di definire e di implementare un efficace **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** al fine di garantire condizioni di **correttezza** e **trasparenza** nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, nonché di beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità prevista dal Decreto (artt. 6 e 7) nel caso di commissione ovvero di tentata commissione di illeciti a vantaggio o nell'interesse della Società.

Lo **scopo** del Modello di Alkimis, integrato dal Codice Interno di Comportamento, è la predisposizione di un **sistema strutturato e organico di procedure ed attività di controllo** finalizzate alla riduzione del rischio di commissione o tentata commissione degli illeciti previsti dal Decreto, da parte dei soggetti legati a vario titolo alla Società.

Il Modello adottato da Alkimis risponde alle seguenti esigenze:

1. individuare le **attività** nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto;
2. prevedere **specifiche procedure** (o protocolli) dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società;
3. individuare modalità di **gestione delle risorse finanziarie** idonee a impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere **obblighi di informazione** nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a monitorare il funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un **sistema disciplinare** interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Con riferimento alla **gestione di eventuali segnalazioni di violazioni ex D.lgs. n. 231/2001**, il Modello di Alkimis prevede quanto di seguito riportato, ai sensi dell'**art. 6, comma 2, lettera d) e comma 2-bis del D.lgs. n. 231/2001**, questo ultimo come modificato dal decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 – **DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 recante l'“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”** (atto normativo in materia di *whistleblowing*):

- a) **canali di segnalazione idonei a consentire, a tutela dell'integrità della SGR, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte**; tale canale garantisce, nell'ambito delle attività di gestione della segnalazione, la **riservatezza piena** dell'identità del segnalante, ove fornita;
- b) il **divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante** per motivi collegati, direttamente o indirettamente, all'avvenuta segnalazione;
- c) un **adeguato sistema disciplinare** (sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate).

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, innanzitutto, a determinare una piena consapevolezza, tra i suoi stessi destinatari, che:

- a) l'**ipotesi di commettere qualsiasi illecito è fortemente condannata da Alkimis** anche quando apparentemente quest'ultima potrebbe trarne un vantaggio o per la stessa potrebbe sussistere un interesse;
- b) l'adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni di legge e alla normativa interna aziendale espone al rischio di **conseguenze penalmente rilevanti non solo gli autori dell'illecito, ma anche Alkimis**;
- c) Alkimis intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso una **costante attività di verifica** affidata all'Organismo di Vigilanza e la comminazione di **sanzioni disciplinari o contrattuali** nel caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente Modello (principi generali di comportamento, presidi operativi, normativa interna).

3.2 Attività propedeutiche alla predisposizione del Modello

La predisposizione del Modello è subordinata ad un preventivo processo di *risk assessment* che si è articolato nelle seguenti attività:

- identificazione dei **potenziali rischi** di commissione o di tentata commissione degli illeciti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 nell'ambito dei processi gestiti dalla Società;
- individuazione dei **presidi** adottati dalla Società idonei a prevenire la commissione di illeciti;
- valutazione del "**rischio residuo**" (determinato come rischiosità inerente al netto dei presidi esistenti);

- individuazione di **interventi organizzativi** volti ad allineare, attraverso il **rafforzamento** dei presidi esistenti, il livello di rischiosità residua al livello di esposizione al rischio ritenuto accettabile dal *management* della Società (*risk tolerance*), anche in funzione della ferma volontà di Alkimis di rispettare appieno i dettami del Decreto.

Alla mappatura dei processi e attività sensibili si è pervenuti previo esame della documentazione adottata da Alkimis, nonché tramite il coinvolgimento dei soggetti in posizione Apicale o che svolgono funzioni di controllo all'interno dell'organizzazione societaria e, in particolare, con le seguenti figure:

- Amministratore Delegato;
- Direttore *Operations* / Amministrativo e Responsabile della Funzione Antiriciclaggio;
- Responsabile SOS;
- Direttore Investimenti;
- *Portfolio Manager*;
- *Office Manager*;
- *Risk Manager*;
- *Compliance Officer*;
- Responsabile della Funzione di Revisione Interna.

Tale ricognizione ha permesso di individuare, all'interno della struttura aziendale:

- i processi o attività potenzialmente sensibili o a rischio;
- le fattispecie di reato potenzialmente riconducibili all'attività esercitata da Alkimis;
- gli strumenti di controllo e prevenzione, già esistenti presso la Società, diretti a disciplinare le modalità di gestione delle risorse finanziarie e a programmare la formazione e concreta attuazione delle decisioni della SGR stessa con riferimento alla prevenzione delle potenziali condotte illecite.

Il *risk assessment* è un processo iterativo: al fine di aggiornare tempestivamente il Modello esso dovrà essere ripetuto ogni qual volta intervengano modifiche normative, ovvero modifiche dell'attività svolta da Alkimis, in grado di incidere sul livello di esposizione al rischio di commissione di illeciti.

3.3 Struttura del Modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Alkimis si articola in una Parte Generale e in più Parti Speciali.

La **Parte Generale** definisce analiticamente la struttura del Modello Organizzativo, descrivendone le componenti (D.Lgs. n. 231/2001, attività della Società, sistema organizzativo ed autorizzativo,

Organismo di Vigilanza, sistema disciplinare, sistema di formazione e informazione) e disciplinandone le finalità.

Le **Parti Speciali** – ciascuna associata ad una tipologia di reato presupposto, il cui rischio di realizzazione si ritiene astrattamente più elevato tenuto conto della struttura e dell'attività sociale caratteristica di Alkimis SGR – descrivono le singole attività o processi potenzialmente a “rischio reato” e le relative “misure di organizzazione, gestione e controllo”, adottate dalla SGR.

3.4 Destinatari del Modello

I destinatari del presente Modello sono tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi di Alkimis e quindi i componenti degli organi sociali e del *management*, i dipendenti nonché i soggetti ad essa esterni (ad es.: *partner* commerciali, fornitori / consulenti, clienti) i quali, in virtù di rapporti commerciali, collaborano con la SGR.

Le prescrizioni, i protocolli e le procedure di cui al presente Modello vengono comunicati da Alkimis a tutti i Destinatari con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza.

3.5 Principi regolatori del Modello

Per la predisposizione e implementazione del proprio Modello, Alkimis SGR ha definito:

- **regole comportamentali** idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- una chiara e formalizzata **assegnazione di poteri e di responsabilità e livelli autorizzativi**, coerenti con le mansioni attribuite;
- **documentazione normativa** per le singole attività aziendali.

In particolare, il **sistema delle deleghe e dei poteri di firma** prevede che:

- le deleghe e i poteri di firma conferiti siano **coerenti con la posizione organizzativa** ed aggiornati in conseguenza di eventuali variazioni della stessa;
- i poteri specificati siano **allineati e coerenti con gli obiettivi della Società**;
- siano assegnate **autonomia decisionale e di spesa adeguate** ai compiti conferiti;
- in ogni delega siano **specificati i poteri del delegato** e il soggetto cui il delegato riporta.

La **normativa aziendale interna** prevede che:

- vengano definite e regolamentate le **modalità e le tempistiche** di svolgimento delle attività aziendali identificate a rischio di commissione di reati;

- sia garantita, ove possibile, l'**oggettività dei processi decisionali**;
- siano definite le attività di **sensibilizzazione e diffusione** a tutti i livelli della Società dei principi generali e delle procedure specifiche, al fine di minimizzare la manifestazione dei reati previsti dalle disposizioni normative;
- sia garantita la **separazione delle funzioni**, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di una operazione deve essere sotto la responsabilità diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione. Tale principio deve contemperare l'obiettivo di efficiente gestione dell'attività aziendale;
- sia garantita la **tracciabilità delle operazioni** (sia legate alle attività operative che a quelle di controllo), volta ad assicurare che ogni operazione, transazione e/o azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua;
- sia predisposto un efficace **sistema dei controlli interni** a più livelli, che assicuri un'adeguata e tempestiva attività di monitoraggio sulla completezza, veridicità, correttezza e accuratezza delle informazioni e dei dati relativi alla Società, nonché la riservatezza nella trasmissione degli stessi.

3.6 Aggiornamento, modifiche e integrazioni del Modello

Il Modello è aggiornato in occasione di modifiche intervenute nell'organizzazione aziendale e/o nello scenario normativo di riferimento.

Modifiche e/o integrazioni apportate al Modello, così come eventuali aggiornamenti del Codice Interno di Comportamento, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Alkimis.

La Società si impegna a una tempestiva diffusione ai destinatari di tutti gli aggiornamenti del presente Modello e del Codice Interno di Comportamento. Inoltre, provvede all'organizzazione delle necessarie sessioni di *training* interne dedicate alla diffusione dei temi in analisi.

4 DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ

4.1 Attività sociale di Alkimis SGR

OMISSIS

4.2 Sistema istituzionale

OMISSIS

4.3 Assetto organizzativo

OMISSIS

4.4 Organi aziendali, funzioni e compiti assegnati alle unità organizzative

OMISSIS

4.5 Funzioni di controllo

OMISSIS

4.6 Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione

OMISSIS

5 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza

In base a quanto previsto dal Decreto, l'Organo di controllo deve essere interno alla Società (art. 6 comma 1, lettera b) e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di verifica; all'Organismo di Vigilanza (anche "OdV") è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Il Consiglio di Amministrazione della SGR ha istituito per la prima volta tale organo nel 2011. **Attuale componente monocratico dell'OdV** è il **Prof. Carlo Arlotta**, nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2021.

L'OdV resta in carica per la durata di tre anni a decorrere dalla sua nomina mediante delibera consiliare e il mandato può essere rinnovato. L'OdV rimane in ogni caso in funzione fino alla nomina dei successori.

La modifica della composizione dell'OdV e la revoca del suo incarico sono di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

È, altresì, rimessa al CdA la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza, in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, e di apportare, mediante propria delibera, le eventuali integrazioni e/o modifiche ritenute necessarie.

In base a quanto previsto dal Decreto, l'OdV deve essere dotato delle seguenti caratteristiche:

- **indipendenza e autonomia** dai vertici operativi della Società, al fine di garantire l'imparzialità e la possibilità di operare anche quando esso sia chiamato a vigilare sull'applicazione del Modello da parte del vertice. Al fine di rispettare i requisiti di autonomia e indipendenza è auspicata la presenza tra i componenti dell'OdV di membri di provenienza esterna. In generale, non è identificabile come membro esterno chi:
 - direttamente o indirettamente controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole;
 - direttamente o indirettamente, ha o ha avuto nel precedente esercizio, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con la Società o con un soggetto che controlla la stessa o è in grado di esercitare un'influenza notevole;

- è, o è stato nei tre esercizi precedenti, un esponente di rilievo⁵ della Società, di altre società del Gruppo ovvero di una società che la controlla o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole;
 - è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente al *network* della società incaricata delle attività di revisione;
 - è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni elencate ai punti precedenti.
- **professionalità**, per garantirne le capacità di azione in un contesto che richiede spiccate doti di identificazione, di valutazione e di gestione dei rischi ed analisi delle procedure, nonché competenze in ambito di organizzazione aziendale, di finanza e amministrazione, di salute e sicurezza sul lavoro e di diritto; si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività di controllo, ma anche consulenziale;
 - **continuità di azione**, volta a garantire la costante ed efficace attività di monitoraggio dei rischi di commissione di illeciti e di aggiornamento del Modello.

A tal proposito, il Decreto statuisce che l'Organismo di Vigilanza è titolare di specifici poteri di iniziativa e di controllo, che può esercitare nell'ambito di tutti i settori aziendali, compreso il Consiglio di Amministrazione e i suoi componenti. L'Organismo di Vigilanza potrà effettuare verifiche, richiedere informazioni ai dipendenti e collaboratori (anche esterni della SGR), svolgere indagini, effettuare ispezioni, accedere ai locali, ai dati, agli archivi e alla documentazione aziendale.

L'Organismo, per garantire l'efficace esercizio della sua funzione e la continuità della sua azione, deve essere inoltre titolare di una propria autonoma disponibilità di spesa, rapportata ad ipotesi di interventi straordinari, urgenti e riservati.

L'eventuale utilizzo del *budget* di spesa deve essere oggetto di un'apposita informativa periodica al Consiglio di Amministrazione.

In conformità ai principi stabiliti dal Decreto, l'OdV può ricorrere a professionisti esterni (soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico) per compiti di natura tecnica, ovvero per l'esecuzione di attività di verifica a supporto dell'azione dell'OdV, a cui fa capo in via esclusiva la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello.

⁵ In regime di amministrazione ordinaria, si considerano "esponenti di rilievo": il Presidente e il Direttore Generale della Società, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori con compiti esecutivi e i Dirigenti con responsabilità strategiche.

Nell'esercizio della propria attività, l'Organismo di Vigilanza opera in piena autonomia, con il solo rispetto del mandato ricevuto, ed ha libero accesso a tutti gli uffici di Alkimis, senza necessità di consenso preventivo, al fine di ottenere ogni informazione e/o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcuna struttura aziendale, fatta salva l'attività di vigilanza espletata dal Consiglio di Amministrazione, al fine di valutare l'adeguatezza degli interventi effettuati dal medesimo Organismo, posto che al Consiglio di Amministrazione risulta riconducibile la responsabilità ultima in ordine all'efficace attuazione del Modello.

5.2 Cause di ineleggibilità e decadenza da membro dell'Organismo di Vigilanza

Costituiscono cause di ineleggibilità e decadenza da membro dell'OdV:

- essere stata esercitata l'azione penale, nelle forme previste dal codice di procedura penale, in relazione ad uno dei reati (consumati o tentati) previsti dagli artt. 24 e seguenti del Decreto ovvero in relazione ad altri illeciti contemplati da altra normativa che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente. A tal fine, sono immediatamente e automaticamente recepite nel presente Modello eventuali modificazioni e/o integrazioni delle fattispecie di reato previste dal Decreto;
- essere destinatario di misure cautelari personali, coercitive o interdittive, per uno dei reati (consumati o tentati) previsti dagli artt. 24 e seguenti del Decreto ovvero in relazione ad altri illeciti contemplati da altra normativa che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente;
- avere riportato condanna, con sentenza ancorché non definitiva, ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; la sentenza di patteggiamento viene considerata equivalente ad una sentenza di condanna;
- avere riportato condanna, con sentenza ancorché non definitiva, ad una pena non inferiore a sei mesi di reclusione per uno dei delitti previsti dal D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*), ovvero per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica o in materia tributaria; la sentenza di patteggiamento viene considerata equivalente ad una sentenza di condanna;
- avere riportato condanna, con sentenza ancorché non definitiva, per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del Codice civile (*Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di*

altri enti privati). La sentenza di patteggiamento viene considerata equivalente ad una sentenza di condanna;

- essere stati sottoposti, in via definitiva, ad una delle misure di prevenzione previste dal D.Lgs. n. 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 201, n.136*);
- essere portatore di conflitti di interesse, anche potenziali, con la SGR, tali da pregiudicare l'indipendenza, o di coincidenze di interesse con l'ente medesimo, esorbitanti da quella ordinaria che trova fondamento nel rapporto di dipendenza e nella relativa fidelizzazione o nel rapporto di prestazione d'opera intellettuale;
- avere svolto, negli ultimi tre esercizi, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate, ovvero in imprese operanti nel settore creditizio, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria;
- essere coniuge, ovvero parente o affine entro il III grado di dipendenti o di collaboratori, a qualsiasi titolo, di dirigenti (con contratto di lavoro subordinato e/o di consulenza), di amministratori e di sindaci della Società;
- essere socio della Società, anche indirettamente, con una partecipazione superiore all'1% del capitale sociale;
- limitatamente ai componenti di provenienza esterna, non essere legati, o non essere stati legati negli ultimi cinque anni, da rapporti continuativi di prestazione d'opera con la Società, che ne possano ragionevolmente compromettere l'autonomia e l'indipendenza;
- essere stato interdetto, inabilitato, affiancato da un amministratore di sostegno;
- essere stato assente, senza giustificato motivo, ad almeno tre riunioni dell'OdV.

Il soggetto nominato Organismo di Vigilanza è tenuto a dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione in merito alla presenza o all'insorgenza di una delle sopra menzionate condizioni di ineleggibilità o decadenza, allorquando si verificano i presupposti.

Fuori dei casi precedenti, il Consiglio di Amministrazione può comunque ritenere ineleggibile o revocare dall'incarico a colui nei cui confronti sia stato iniziato un procedimento penale per i reati, consumati o tentati, previsti dagli artt. 24 e seguenti del Decreto ovvero in relazione ad altri illeciti contemplati da altra normativa che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente, nonché per delitti dolosi, consumati o tentati, commessi con violenza o minaccia alle persone o per delitti,

consumati o tentati, contro il patrimonio, mediante violenza o frode, ovvero per reati societari o per taluni dei delitti previsti dal D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

L'OdV o uno dei suoi membri può essere inoltre revocato, con delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il parere dell'Amministratore Delegato e del Collegio Sindacale, per inadempienza agli obblighi o comunque per comportamenti gravemente lesivi dei principi di imparzialità, correttezza e trasparenza connessi allo svolgimento dell'incarico o legati all'attività della Società, ovvero per la perdita dei c.d. requisiti di onorabilità.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dei poteri connessi con l'incarico di Organismo di Vigilanza, potranno intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- un grave inadempimento ovvero una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi all'incarico e definiti nel presente Modello (ad es. una prolungata inerzia o il mancato assolvimento delle attività allo stesso attribuite);
- l'emissione, nei confronti di Alkimis SGR, di una sentenza di condanna, ancorché non passata in giudicato, ovvero di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento), nel caso in cui risulti dagli atti l'"*omessa o insufficiente vigilanza*" da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative, all'interno dell'organizzazione aziendale, incompatibili con i requisiti di autonomia e indipendenza e continuità di azione propri dell'Organismo di Vigilanza.

Nei casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre, sentito il parere del Collegio Sindacale, la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un incaricato *ad interim*.

I componenti dell'OdV possono recedere in qualsiasi momento dall'incarico, previa comunicazione inviata con raccomandata a.r. al Consiglio di Amministrazione; il recesso diviene operativo decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

In caso di revoca, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina contestuale di un nuovo membro, mentre, in caso di recesso, vi provvede entro trenta giorni dalla ricezione del recesso e, comunque, nella prima adunanza successiva.

Ove la revoca o il recesso riguardi singoli componenti dell'OdV, i componenti di nuova nomina restano in carica fino al termine di durata dell'Organismo, mentre, ove riguardi l'OdV nella sua interezza, il nuovo Organismo avrà l'ordinaria durata triennale.

5.3 Responsabilità dell'Organismo di Vigilanza

Sul piano generale, all'OdV sono assegnati i seguenti compiti:

- **vigilare sull'adeguatezza ed efficacia del Modello**, anche in relazione alla struttura aziendale e all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- **promuovere la conoscenza e la puntuale attuazione dei principi** contenuti nel Codice Interno di Comportamento e nel Modello, individuando con il supporto delle Funzioni aziendali competenti gli **interventi formativi e di comunicazione più opportuni da raccomandare alla Società**;
- **vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello** da parte di tutti i Destinatari:
 1. programmando le attività di verifica;
 2. effettuando controlli (pianificati e non pianificati) sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio e procedendo alla loro formalizzazione (verifica dell'aggiornamento e del rispetto della normativa aziendale interna, del sistema di deleghe e poteri di firma in termini di coerenza tra le responsabilità e i poteri conferiti e le attività espletate, della conoscenza del Modello, ecc.);
 3. ricevendo, esaminando, valutando e gestendo eventuali segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o di violazioni del Modello. Nell'ipotesi in cui le violazioni oggetto di segnalazione siano attribuite all'OdV ovvero a soggetti ad esso strettamente legati, tale processo è affidato esclusivamente ad un Referente alternativo identificato nel Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione;
 4. effettuando incontri periodici con le Funzioni di controllo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione, al fine di confrontarsi, verificare e relazionare in merito alle attività di *compliance* della Società al Decreto;
 5. promuovendo incontri con il Consiglio di Amministrazione ogni volta che ritenga opportuno un esame o un intervento per discutere in materie inerenti il funzionamento e l'efficacia del Modello;
- **individuare e proporre le migliori azioni** da intraprendere in caso di riscontro di **anomalie ex D.Lgs. n. 231/2001**;
- **promuovere l'irrogazione di provvedimenti disciplinari** in caso di violazioni accertate del Modello;

- **supportare la Società nel processo di aggiornamento del Modello:**
 - **individuando e segnalando** eventuali **necessità di revisione** del documento in ragione di novità intervenute internamente e/o esternamente alla Società;
 - **condividendo e avallando, qualora concorde,** le **modifiche apportate** al documento;
- **garantire un flusso di informazioni verso i vertici della Società,** tramite la redazione e la distribuzione di apposita reportistica periodica;
- **predisporre un efficace ed efficiente sistema di comunicazione interna** al fine di ottenere il riporto di informazioni rilevanti ai sensi del Decreto (ad es.: flussi informativi a carattere periodico ovvero al verificarsi di determinati eventi, trasmessi a cura delle Funzioni aziendali, segnalazione di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello).

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, all'Organismo di Vigilanza è attribuita la **facoltà** di:

- **emanare disposizioni interne** intese a regolare la propria attività (c.d. "Regolamento"). Tali disposizioni saranno emanate in autonomia dall'Organismo di Vigilanza, ma non dovranno essere in contrasto con il presente Modello, né con le norme della Società;
- **accedere senza restrizioni e senza obbligo di preavviso a tutte le informazioni aziendali** che lo stesso reputi rilevanti per la sua attività;
- **ricorrere a professionisti esterni** per compiti di natura tecnica ovvero per l'esecuzione di attività di verifica a supporto dell'azione dell'OdV in capo al quale permane, in via esclusiva, la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello;
- **richiedere che qualsiasi Funzione aziendale fornisca tempestivamente le informazioni,** i dati e/o le notizie idonee ad individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali, rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, nonché a verificare l'effettiva attuazione del Modello da parte delle strutture organizzative aziendali.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni e deve astenersi dall'utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli relativi all'espletamento dell'incarico.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'Organismo di Vigilanza viene trattata in conformità alle previsioni normative vigenti in materia di *privacy*.

5.4 Segnalazioni di violazioni “231” verso l’Organismo di Vigilanza

5.4.1 Definizione di “violazioni 231” e di “persona segnalante”

“Violazioni 231”

Per “violazioni 231” si intendono comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) dell’articolo 2, comma 1, del D.lgs. n. 24/2023⁶.

In tema di violazioni, più in generale, della normativa applicabile alla Società, si evidenzia che il sistema di segnalazioni di “violazioni 231” qui avanti descritto è integrato da un sistema di segnalazioni interne o esterne o divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità giudiziaria o contabile delle informazioni delle violazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) , numeri 3), 4), 5) e 6), che la Società è tenuta ad adottare ai sensi della normativa cogente applicabile in materia, tra cui - *in primis* - del D.lgs. n. 24/2023.

Tale ulteriore sistema di segnalazione è adeguatamente disciplinato in apposita normativa interna aziendale cui il presente Modello Organizzativo rinvia in un’ottica di opportuno coordinamento.

“Persona segnalante”

Potenziali autori di “segnalazioni 231” sono:

- i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante la *“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”* , o dall’articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,

⁶ Si riporta di seguito la disciplina contenuta nei numeri 3), 4), 5) e 6) dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 24/2023: 3) *illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;* 4) *atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;* 5) *atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;* 6) *atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).*

recante *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

- i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, recante *“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”* nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del Codice di procedura civile (*“Controversie individuali di lavoro”*) e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso la società;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società.

La tutela delle persone segnalanti di cui sopra si applica anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico di cui sopra non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3 del D.lgs. n. 24/2023, le misure di protezione di cui al capo III dello stesso decreto, si applicano anche:

- a) ai facilitatori;

- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

5.4.2 Canali di segnalazione interna

Ai sensi dell'**art. 6, comma 2, lettera d) e comma 2-bis del D.lgs. n. 231/2001**, questo ultimo come modificato dal decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 – **DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 recante l'“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”** (atto normativo in materia di *whistleblowing*) – la Società ha istituito dei **canali di segnalazione interna verso l'OdV** affinché tale organo possa vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

Per **segnalazione interna** si intende, ai sensi del sopra menzionato D.lgs. n. 24/2023, una **comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni ex D.lgs. n. 231/2001, presentata tramite i canali (di segnalazione interna) dedicati.**

I **canali di segnalazione interna** adottati da Alkimis SGR presentano caratteristiche tali da **garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.**

È fatto obbligo di presentare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza **segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello Organizzativo, accertate o presunte, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti**, di cui il mittente sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni lavorative svolte, non rientranti, come sopra anticipato, nei numeri 3), 4), 5) e 6) dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 24/2023.

Le suddette segnalazioni devono essere indirizzate all'OdV e - per opportuna conoscenza - anche al Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione o alla sua “Funzione Riserva” (evidentemente

salvo la segnalazione non riguardi questi stessi soggetti), attraverso i rispettivi canali qui avanti indicati.

Destinatario Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 231/2001:

tramite indirizzo di posta elettronica dedicato e riservato all'OdV:

odv231@alkimis.it

oppure tramite posta fisica, al seguente indirizzo:

Alla c.a. dell'Organismo di Vigilanza di Alkimis SGR S.p.A.

c/o Alkimis SGR S.p.A., via Dei Bossi 4 – 20121, Milano.

Destinatario Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione:

tramite indirizzo di posta elettronica dedicato e riservato al Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione:

whistleblower@alkimis.it

oppure tramite posta fisica, al seguente indirizzo:

Alla c.a. del Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione di Alkimis SGR S.p.A.

c/o Alkimis SGR S.p.A., via Dei Bossi 4 – 20121, Milano.

Qualora le anomalie riscontrate siano attribuibili all'OdV ovvero a soggetti ad esso strettamente legati, la segnalazione interna, in forma scritta, è indirizzata esclusivamente al Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione.

La segnalazione interna, in forma scritta, eventualmente presentata ad un soggetto diverso dall'Organismo di Vigilanza / Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante laddove identificatosi.

Alternativamente le segnalazioni interne sono effettuate in forma orale, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto, con l'Organismo di Vigilanza o con il Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione, fissato entro un termine ragionevole.

5.4.3 Gestione dei canali di segnalazione interna

Nell'ambito della **gestione dei canali di segnalazione interna**, l'Organismo di Vigilanza svolge le seguenti attività:

- a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- e) mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, assicurando la più adeguata diffusione del presente Modello sia tra il personale della Società sia tra i soggetti che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono con la stessa un rapporto giuridico (in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del D.lgs. n. 24/2023).

Con particolare riferimento alle lettere c) e d), di cui sopra, si evidenzia che successivamente alla ricezione della segnalazione, l'Organismo di Vigilanza provvede ad effettuare le **necessarie verifiche**. **In caso di infondatezza** della segnalazione procede con l'**archiviazione** del fascicolo prodotto, comunicando al segnalante, nei termini sopra riportati, l'esito motivato e la conclusione del procedimento.

Qualora invece sia accertata la responsabilità del soggetto segnalato, ne viene data **tempestiva comunicazione, oltre che al segnalante e al segnalato**, sempre nei termini sopra riportati, **anche ai referenti aziendali deputati ad assumere le più opportune iniziative ovvero, nei casi più gravi, all'Autorità Giudiziaria competente**. In tale ipotesi, **la Società provvederà ad applicare adeguati provvedimenti disciplinari a carico del responsabile della violazione**, ciò

coerentemente con quanto stabilito dal sistema sanzionatorio, dalla stessa adottato in materia di D.lgs. n. 231/2001, così come formalizzato al capitolo 7 del presente Modello.

Nel caso in cui la violazione riguardi il **personale dipendente o soggetti terzi** (fornitori, consulenti, etc.), la decisione in merito ai provvedimenti da adottare spetta all'**Amministratore Delegato**.

Qualora la violazione riguardi invece un **componente degli Organi Sociali**, la decisione sull'azione da intraprendere spetta, **in caso di sua appartenenza al Collegio Sindacale, agli altri membri dell'organo e al Consiglio di Amministrazione, in caso di appartenenza a quest'ultimo, agli altri componenti del medesimo, sentito il Collegio Sindacale**.

5.4.4 Obbligo di riservatezza

Le segnalazioni di eventuali violazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-*quaterdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", integrato con le modifiche introdotte da decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al precedente periodo, nonché nelle procedure di segnalazione

interna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui sopra è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La Società tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Fermo restando quanto sopra previsto, nelle procedure di segnalazione interna la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

5.4.5 *Trattamento dei dati personali*

Ogni trattamento dei dati personali, effettuato nell'ambito della gestione delle segnalazioni di violazioni, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", integrato con le modifiche introdotte da decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-*undecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", integrato con le modifiche introdotte da decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dalla Società, in qualità di Titolare del trattamento, per il tramite dell'Organismo di Vigilanza / Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Nella definizione del proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, la Società ha individuato misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati. La Società disciplina, inoltre, il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679.

5.4.6 Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.lgs. n. 24/2023 e del principio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679.

5.4.7 Misure di protezione del segnalante (divieto di ritorsione)

Condizioni per la protezione della persona segnalante

Al segnalante dell'eventuale violazione "231" si applicano le più **adeguate misure di protezione**, qui avanti descritte, quando ricorrono le seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione, la persona segnalante aveva **fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione della disciplina** sopra richiamata in tale ambito;
- la **segnalazione** è stata **effettuata sulla base di quanto al riguardo previsto dal presente Modello Organizzativo**, coerentemente con i dettami contenuti nel D.lgs. n. 24/2023.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Salvo quanto previsto dall'articolo 20 del D.lgs. n. 24/2023, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente paragrafo non sono garantite e alla persona segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei casi di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

Divieto di ritorsione

Le persone **segnalanti non possono subire alcuna ritorsione**.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati rispetto alle relative

prescrizioni del Modello, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone segnalanti, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del presente decreto, una segnalazione e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), per «**ritorsione**» si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. Di seguito sono indicate **talune fattispecie che** - qualora siano riconducibili all'articolo 2, comma 1, lettera m), del D.lgs. n. 24/2023 - **costituiscono ritorsioni**:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui *social media*, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Misure di sostegno

È istituito presso l'ANAC ("Autorità Nazionale Anticorruzione") l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Le misure di sostegno fornite dagli enti di cui sopra consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

L'autorità giudiziaria ovvero l'autorità amministrativa cui la persona segnalante si è eventualmente rivolta al fine di ottenere protezione dalle ritorsioni può richiedere all'ANAC informazioni e documenti in ordine alle segnalazioni eventualmente presentate. Nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, si osservano le forme di cui agli articoli 210 e seguenti del Codice di procedura civile, nonché di cui all'articolo 63, comma 2, del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Protezione dalle ritorsioni

I segnalanti possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. In tale ipotesi **l'ANAC informa l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.**

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della Funzione Pubblica e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21 del D.lgs. n. 24/2023, più avanti richiamate nel presente documento.

Al fine di regolare tale collaborazione, l'ANAC conclude specifici accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'Ispettorato della funzione pubblica e con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli. Le persone segnalanti che siano state licenziate a causa della segnalazione hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi

dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsione e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione della relativa disciplina.

Limitazioni della responsabilità

Non è punibile la persona segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. n. 24/2023 o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, **quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione è stata effettuata ai sensi delle prescrizioni sopra definite** a proposito delle condizioni per la protezione della persona segnalante.

Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra è esclusa, altresì, ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

Rinunce e transazioni

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele sopra indicate in tema di protezione dei segnalanti, non sono valide salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del Codice civile.

5.4.8 Sanzioni ANAC

Ai sensi dell'articolo 21 del D.lgs. n. 24/2023, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti **sanzioni amministrative pecuniarie**:

- **da 10.000 (diecimila) euro a 50.000 (cinquantamila) euro** quando accerta che sono state commesse **ritorsioni** o quando accerta che la **segnalazione** è stata **ostacolata** o che **si è tentato di ostacolarla** o che è stato **violato l'obbligo di riservatezza** che si è tenuti a rispettare;
- **da 10.000 (diecimila) euro a 50.000 (cinquantamila) euro** quando accerta che non **sono stati istituiti canali di segnalazione**, che **non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni** ovvero che **l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5 del D.lgs. n. 24/2023**, nonché quando accerta che **non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute**;
- **da 500 (cinquecento) euro a 2.500 (duemilacinquecento) euro**, nel caso in cui - salvo quanto sopra previsto a proposito delle limitazioni della responsabilità (si rinvia al relativo paragrafo) - la **persona segnalante sia condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia** (responsabilità penale ovvero responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave).

Nel sistema disciplinare adottato dalla Società ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del D.lgs. n. 231/2001 - descritto nel successivo Capitolo n. 7 cui si rinvia - sono incluse sanzioni nei confronti di coloro che sono ritenuti responsabili degli illeciti di cui sopra.

5.5 Ulteriori flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Per avere la massima efficienza operativa, **all'OdV deve essere garantito l'accesso senza restrizioni e senza obbligo di preavviso a tutte le informazioni aziendali che lo stesso reputi rilevanti per la sua attività.**

In proposito si evidenzia che ai fini dello svolgimento dei propri compiti di vigilanza, l'OdV, eventualmente coadiuvato da consulenti esterni, dà attuazione ad un **piano periodico di verifiche ex D.lgs. n. 231/2001** aventi ad oggetto processi ritenuti sensibili in tale ambito.

Al fine di **agevolare i compiti di vigilanza propri dell'OdV, all'indirizzo di posta elettronica allo stesso dedicato e riservato - odv231@alkimis.it - devono pervenire i flussi informativi, qui avanti riportati, da attivare al verificarsi degli eventi sottostanti:**

- **segnalazioni di eventuali provvedimenti e/o notizie provenienti dall'Autorità Giudiziaria**, dai quali emerga lo svolgimento di indagini per illeciti ai sensi del Decreto in cui possa essere coinvolta la Società;
- **adeguata informativa in merito ad eventuali richieste di assistenza legale** inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- **adeguata informativa in merito ad eventuali procedimenti disciplinari** a carico dei dipendenti con indicazione delle correlate sanzioni comminate ovvero ai **provvedimenti di archiviazione** di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- **eventuali report** predisposti dai Responsabili delle Funzioni aziendali nell'ambito dello svolgimento delle attività affidate, dalle quali siano emersi **fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità** rispetto ai dettami del D.lgs. n. 231/2001;
- **adeguata informativa in merito all'avvio e alla conclusione di eventuali ispezioni condotte da Enti Pubblici presso le sedi della Società e, non appena disponibile, relativo verbale ispettivo contenente gli esiti dell'indagine;**
- **adeguata informativa in merito ad eventuali modifiche intervenute nell'ambito dell'assetto organizzativo-gestionale della Società, delle attività dalla stessa svolte, del sistema di deleghe e poteri di firma adottato, nonché della normativa aziendale interna.**

5.6 Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza, l'OdV riporta direttamente al CdA:

- mediante relazione scritta, circa lo stato di attuazione del Modello, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza espletata durante l'anno e agli interventi opportuni per l'implementazione del Modello;
- trasmettendo il piano periodico delle verifiche previste in materia di D.lgs. n. 231/2001 (*Audit Plan 231*).

L'OdV potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni relative all'efficacia ed all'efficienza del Modello; potrà altresì in ogni momento chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione qualora ritenga opportuno un esame o un intervento del suddetto organo circa l'adeguatezza del Modello.

Ai fini di una piena *compliance* al D.lgs. n. 231/2001, l'OdV assicura, inoltre, un adeguato flusso informativo con l'organo di controllo.

In proposito, si evidenzia che il Modello, sulla cui efficacia e osservanza vigila l'Organismo di Vigilanza, è parte del sistema di controllo interno oggetto di valutazione di adeguatezza a cura del **Collegio Sindacale** deputato a vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto di corretti principi di amministrazione.

Il Collegio Sindacale rappresenta da un lato un organo sottoposto a vigilanza dell'OdV, dall'altro, in considerazione di quanto sopra, un organo attivo nella verifica del possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità da parte dell'OdV nonché nella verifica di congruità delle valutazioni svolte da tale organo e di adeguatezza delle indicazioni dallo stesso fornite.

L'Organismo di Vigilanza segnala tempestivamente al Collegio Sindacale, oltreché al Consiglio di Amministrazione, ogni eventuale violazione o criticità riscontrata nello svolgimento delle proprie attività.

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio (elettronico o cartaceo) per un periodo di dieci anni.

6 DIFFUSIONE DEL MODELLO: INFORMAZIONE E FORMAZIONE

6.1 Diffusione interna del Modello

Al fine di assicurare un'adeguata efficacia al Codice Interno di Comportamento e al presente Modello, è obiettivo di Alkimis garantire nei confronti del *management* e dei dipendenti una **corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta** al loro interno contenute.

In proposito, è prevista un'attività di informazione e formazione da svolgersi contestualmente all'inserimento del soggetto nell'organizzazione e nel corso del rapporto lavorativo in occasione dei successivi aggiornamenti apportati ai suddetti documenti.

Inoltre, il Codice Interno di Comportamento e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sono costantemente disponibili sulla *intranet* aziendale, al fine di garantirne la più ampia diffusione a tutto il personale.

Le attività di informazione e formazione verso il personale sono gestite dalla competente funzione aziendale, in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza.

6.1.1 Attività di informazione

In caso di nuove assunzioni, Alkimis consegna ai nuovi assunti un *set* informativo tramite il quale sono **diffuse le conoscenze considerate di primaria rilevanza in materia di compliance al D.Lgs. n. 231/2001**.

Tale *set* informativo comprende il Codice Interno di Comportamento e il Modello, corredati da una lettera esplicativa delle finalità del Decreto e di tali documenti, con indicazioni circa gli spazi in cui questi ultimi sono resi disponibili dalla Società (ad es. *intranet* aziendale, bacheca aziendale, ecc.).

I **successivi aggiornamenti** apportati al Codice Interno di Comportamento e al Modello sono diffusi tra tutti i dipendenti della Società attraverso una comunicazione inviata via *e-mail* o consegnata a mano tramite lettera.

6.1.2 Attività di formazione

Al fine di assicurare un'adeguata comprensione e compiuta applicazione del Codice Interno di Comportamento e del Modello da parte del personale, Alkimis organizza corsi di **formazione** aventi ad oggetto i contenuti di tali documenti e più in generale le prescrizioni del Decreto.

L'attività di formazione è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'attribuzione o meno di

funzioni di rappresentanza della Società (particolare attenzione deve essere attribuita alla formazione dei dipendenti in posizione apicale). Al termine di ciascuna sessione di formazione è prevista la compilazione da parte di tutti i partecipanti di un questionario volto a misurare l'efficacia della formazione erogata.

6.2 Informativa nei confronti dei terzi

Alkimis distribuisce copia del Codice Interno di Comportamento ai terzi che con la stessa intrattengono rapporti di collaborazione, contrattualmente regolati, nell'ambito di attività ritenute sensibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Le controparti sono così chiamate ad operare nel rispetto dei principi etici adottati dalla Società e nell'assoluto divieto di condotte illecite.

7 IL SISTEMA SANZIONATORIO

7.1 Principi generali

La definizione di un adeguato **sistema di sanzioni** (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di condotta imposte dal Modello ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, rende efficace l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

La definizione di un sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e), dell'art. 6, comma 2 *bis*, lettera d), e dell'art. 7, comma 4, lettera b) del Decreto, un requisito essenziale ai fini dell'esenzione rispetto alla responsabilità della Società.

Le violazioni delle disposizioni del Modello ledono il rapporto improntato a principi di trasparenza, correttezza, lealtà, integrità e credibilità tra l'Ente ed i propri *stakeholders* e determina, quale conseguenza, l'irrogazione di azioni disciplinari a carico dei soggetti coinvolti.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto. Infatti, le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano determinare l'illecito e che l'Autorità Giudiziaria persegua tale illecito.

La procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari è attuata, previo coordinamento con l'OdV, dal Responsabile aziendale incaricato della gestione delle risorse umane sulla base del sistema di deleghe e procure adottato dalla Società.

7.2 Criteri di irrogazione delle sanzioni disciplinari

Nella definizione del sistema sanzionatorio restano ferme - e si intendono qui richiamate – tutte le previsioni di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, tra cui:

- l'obbligo – in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare – della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo – salvo che per il richiamo verbale – che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi 5 giorni dalla contestazione dell'addebito (nel corso dei quali il dipendente potrà presentare le sue giustificazioni);

- l'obbligo di motivare al dipendente e di comunicare per iscritto la comminazione del provvedimento.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta – ai sensi e per gli effetti del Decreto - a seguito della condotta censurata.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'instaurazione del procedimento e/o esito del giudizio penale, dovrà essere ispirata a principi di tempestività ed equità.

7.3 Misure nei confronti dei Lavoratori Subordinati

La violazione delle disposizioni di cui al presente Modello da parte dei dipendenti della Società costituisce illecito disciplinare e potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine all'eventuale risarcimento del danno, nel rispetto delle leggi vigenti applicabili.

In conformità con quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, la Società ha introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto da parte dei dipendenti delle misure indicate nel Modello, nel rispetto della normativa di riferimento vigente, di seguito illustrato:

- 1) **biasimo inflitto verbalmente**, per le mancanze lievi;
- 2) **biasimo inflitto per iscritto**, nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
- 3) **multa** in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
- 4) **sospensione dalla retribuzione e dal servizio** per un massimo di giorni 10;
- 5) **licenziamento disciplinare senza preavviso** e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

In particolare, incorre nel provvedimento del "**biasimo inflitto verbalmente**" il dipendente che:

- violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere i controlli previsti dalle procedure, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non

osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo”.

Incorre nel provvedimento del “**biasimo inflitto per iscritto**” il dipendente che:

- violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adottati, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della “non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza della Società con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo”.

Incorre nel provvedimento della “**multa**” il dipendente che:

- esegua con negligenza le procedure interne previste dal presente Modello adottando, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di una situazione di pericolo per l’integrità dei beni della Società o il compimento di atti contrari ai suoi interessi derivanti dalla “non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo”.

Incorre nel provvedimento della “**sospensione dalla retribuzione e dal servizio**”, per un massimo di 10 giorni” il dipendente che:

- nel violare in modo grave le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all’interesse di Alkimis, arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo all’integrità dei beni della Società, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l’integrità dei beni della Società o il compimento di atti contrari ai suoi interessi derivanti dalla “non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo”.

Incorre nel provvedimento del “**licenziamento disciplinare senza preavviso**” il dipendente che:

- adottati, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio, comportamenti palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, ovvero tali da determinare la concreta applicazione a carico

della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio per la SGR, ovvero il compimento di “atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei suoi confronti”.

In caso di violazione del Modello si avvia una procedura di accertamento delle responsabilità del dipendente interessato. Qualora dall’attività di accertamento emerga un’effettiva violazione dovuta alla responsabilità del dipendente, si procede all’irrogazione delle sanzioni disciplinari identificate, nel rispetto dei principi indicati al presente capitolo.

7.4 Misure nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione da parte di dirigenti di Alkimis delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell’espletamento di attività connesse alle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee, in conformità ai principi indicati nel presente capitolo e alla normativa vigente di riferimento, e in particolare:

Incorre nel provvedimento del “**biasimo inflitto verbalmente**” il dirigente che:

- violi le procedure interne previste dal presente Modello o adottati, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una “non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo”.

Incorre nel provvedimento del “**biasimo inflitto per iscritto**” il dirigente che:

- reiteri la violazione delle procedure interne previste dal presente Modello o adottati, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della “non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza della Società con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo”.

Incorre nel provvedimento della “**risoluzione del rapporto**” il dirigente che:

- adottati, nell’espletamento di attività o processi sensibili o a rischio, comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco alla commissione di un reato

previsto dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio per la SGR.

- adottati, nell'espletamento di attività o processi sensibili o a rischio, comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico dell'Ente di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'azienda nei suoi confronti".

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta, ai sensi e per gli effetti del Decreto, a seguito della condotta censurata.

7.5 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, affinché assumano le più opportune iniziative.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, previo accertamento condotto sotto il coordinamento dell'OdV, assume, con l'astensione del soggetto coinvolto e sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti più opportuni, che possono includere la revoca in via cautelare - totale o parziale - dei poteri delegati, nonché la convocazione dell'Assemblea dei soci per proporre la revoca dell'amministratore ai sensi dell'art. 2383, co. 3, c.c. ("Nomina e revoca degli Amministratori") e l'eventuale azione di responsabilità.

7.6 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

In particolare, l'Assemblea potrà proporre la revoca per giusta causa del Sindaco ex art. 2400, co. 2, c.c. ("Nomina e cessazione dall'ufficio del Collegio Sindacale").

Nel caso di gravi violazioni commesse da Sindaci iscritti nel registro dei revisori contabili a norma dell'art. 2397 c.c. ("Composizione del Collegio"), la Società provvederà altresì alla segnalazione agli Organi Competenti alla tenuta del relativo Albo.

7.7 Misure nei confronti dei responsabili di illeciti riferibili al sistema di segnalazione di "violazioni 231"

Tutela del segnalante in "buona fede"

Il sistema disciplinare sopra descritto, adottato da Alkimis SGR ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e) del D.lgs. n. 231/2001, è integrato dalle seguenti sanzioni (di natura "convenzionale") la cui applicazione è prevista in caso di commissione di illeciti riconducibili al sistema di segnalazione di "violazioni 231" ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D.lgs. n. 24/2023:

- da 5.000 (cinquemila) euro a 25.000 (venticinquemila) euro in caso di accertate ritorsioni, accertato ostacolo, compiuto o tentato, alla segnalazione o violazione dell'obbligo di tutela della riservatezza del segnalante;
- da 5.000 (cinquemila) euro a 25.000 (venticinquemila) euro in caso di mancata istituzione dei canali di segnalazione, mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero non conformità di tali procedure a quelle di cui agli articoli 4 e 5 del D.lgs. n. 24/2023, nonché in caso di mancata verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 250 (duecentocinquanta) euro a 1.250 (mille duecentocinquanta) euro, nel caso in cui - salvo quanto sopra previsto a proposito delle limitazioni della responsabilità (si rinvia al relativo paragrafo) - la persona segnalante sia condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia (responsabilità penale ovvero responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave).

Tutela del segnalato in "mala fede"

Si evidenzia, infine, che le segnalazioni manifestamente opportunistiche, vale a dire effettuate con dolo o colpa grave al solo scopo di danneggiare o recare pregiudizio al segnalato o a soggetti a lui collegati, così come ogni altra forma di abuso e di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto

giuridico in oggetto, costituiscono **fonte di responsabilità del segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti.**

Qualora, infatti, ad esito dei debiti approfondimenti la **segnalazione** inviata si riveli **evidentemente infondata ed intenzionalmente calunniosa o diffamatoria**, la Società provvederà ad applicare al responsabile di tale condotta illecita una **sanzione pecuniaria di valore pari a 2.000 (duemila) euro.**

8 INTEGRAZIONE TRA IL MODELLO ORGANIZZATIVO ED IL CODICE INTERNO DI COMPORTAMENTO

Nonostante il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, presenti una portata diversa rispetto al Codice Interno di Comportamento adottato dalla Società, le regole di comportamento contenute nei due documenti sono tra loro integrate.

Sotto tale profilo, infatti:

- il **Codice Interno di Comportamento** rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale, che esprime valori e principi di “deontologia aziendale” riconosciuti dalla Società come propri e sui quali la stessa richiama l’osservanza da parte dei principali portatori di interesse o *stakeholder* (Amministratori, Azionisti, dipendenti, fornitori, clienti, ecc.). Il documento in oggetto è stato redatto anche sulla base del Codice Interno di Comportamento realizzato da AIFI (Associazione Italiana del *Private Equity* e *Venture Capital*) e rivolto alle società di gestione del risparmio, allo scopo di fornire le linee guida di comportamento utili a disciplinare la prestazione del servizio di SGR;
- il **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, tentati o commessi nell’interesse ovvero a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base a disposizioni del Decreto medesimo).

9 LE PARTI SPECIALI

9.1. Introduzione

Il presente Modello contiene una Parte Speciale specifica per ciascuna categoria di reato presupposto prevista dal Decreto per la quale sono emersi profili di rischio nell'ambito delle attività di *risk assessment*.

L'obiettivo delle Parti Speciali è fornire a tutti i destinatari del Modello delle regole di condotta finalizzate a prevenire la commissione dei reati in esse considerati. Detta azione preventiva è organizzata mediante un sistema di governo delle attività costituito da vincoli normativi e da Documenti, Regolamenti e Procedure elaborati dalla SGR operanti all'interno delle differenti attività a rischio, individuate in ragione delle differenti categorie di reato previste dal Decreto medesimo.

Le Parti Speciali comprendono:

- a) l'elenco dei **reati presupposto** disciplinati dal Decreto;
- b) la descrizione dell'**esposizione al rischio** della Società;
- c) la rappresentazione delle **aree aziendali esposte al rischio**;
- d) i **principi generali di comportamento** da seguire per la prevenzione del rischio di commissione dei reati;
- e) i **processi aziendali esposti al rischio** e le **procedure specifiche** che i destinatari sono chiamati a osservare ai fini della corretta applicazione del Modello.

Ciascuna Parte Speciale prevede l'espreso divieto a carico degli Amministratori, dei Dirigenti, dei Responsabili di Funzione e dei dipendenti di Alkimis di:

- tenere comportamenti, condotte e/o attuare azioni che possano comportare la commissione di uno dei reati presupposto;
- tenere comportamenti e/o attuare azioni che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, possano diventare potenzialmente rischiosi;
- violare i principi generali di comportamento e le procedure specifiche previste in ciascuna Parte Speciale.

9.2. Presidi Generali comuni a ciascuna Parte Speciale

OMISSIS

9.3. Sintesi dell'esposizione ai rischi-reato

Sulla base delle valutazioni svolte nell'ambito delle attività di *risk assessment*, la Società risulta **esposta al potenziale rischio di commissione delle seguenti categorie di reato**, previste dal **Decreto Legislativo n. 231/2001**:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- Reati societari (art. 25-ter);
- Reati di *market abuse* (art. 25-sexies);
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché reato di autoriciclaggio (art. 25-octies);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati (art. 24-bis);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1);
- Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies);
- Reati ambientali (art. 25-undecies);
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
- Reati transnazionali (art. 10 Legge 16 marzo 2006, n. 146).

Si evidenzia che, ad esito delle attività di *risk assessment*, è emerso un **livello residuo di esposizione al rischio trascurabile** con riferimento alle seguenti categorie di rischio-reato, le quali, pertanto, non sono oggetto di specifica trattazione nelle Parti Speciali del Modello stesso:

- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- Mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater. 1);
- Delitti contro la persona individuale (art. 25-quinquies);
- Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis. 1);
- Delitti in violazione del diritto di autore (art. 25-novies);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);

- Delitti di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*);
- Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*);
- Reati di contrabbando (art. 25-*sexdecies*);
- Illeciti relativi alla qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini;
- Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies*).

Si sottolinea che, nel caso d'introduzione di nuove tipologie di reato ovvero di modifiche organizzative tali da configurare i presupposti per il rischio di commissione di uno dei reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001, il Consiglio di Amministrazione di Alkimis, tenuto altresì conto delle indicazioni fornite dall'Organismo di Vigilanza e dalle altre funzioni di controllo, provvederà ad integrare opportunamente il contenuto del Modello.

Tale integrazione dovrà essere formalizzata attraverso apposita delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR.

10 PARTE SPECIALE “A” - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente Parte Speciale “A” intende disciplinare i comportamenti e le azioni prescritte al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001.

Per una maggiore chiarezza espositiva di seguito si richiamano gli articoli del codice penale che definiscono rispettivamente la figura di “pubblico ufficiale” e di “persona incaricata di pubblico servizio”.

Art. 357 c.p. – Nozione del pubblico ufficiale

“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi”.

Art. 358 c.p. – Nozione di persona incaricata di pubblico servizio

“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, presentano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

10.1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 24: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

L’Art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal Codice penale:

- **Art. 316-bis. c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche** – Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni [32 *quater*].

- **Art. 316 ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche** – Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-*bis*, è punito, con la reclusione da sei mesi a tre anni, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
- **Art. 640 c.p., comma 2, n.1) – Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico** – Si verificano gli estremi di tale reato quando un soggetto, inducendo taluno in errore con artifici o raggiri, procuri a sé o a terzi un ingiusto profitto con danno altrui. Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 tale illecito rileva qualora sia commesso ovvero ne sia tentata la commissione ai danni dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea. La casistica collegata a tale ipotesi di reato può essere ampia: i dipendenti e i funzionari della Società possono integrare in vari modi la fattispecie in esame.
- **Art. 640 bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** – La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee [32 *quater*].
- **Art. 640 ter c.p. – Frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico** – La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico, fenomeno che si verifica ogniqualvolta si attui un'interferenza con il regolare svolgimento di un processo di elaborazione di dati al fine di ottenere, come conseguenza della alterazione del risultato della elaborazione, uno spostamento patrimoniale ingiustificato o un ingiusto profitto con danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea. Quanto alla condotta essa consiste in qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico, senza averne il diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad esso pertinenti, procurando in tal modo a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

- **art. 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture** – La norma è diretta a reprimere le frodi nell'esecuzione o nell'adempimento dei contratti di fornitura conclusi con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

L'art. 24 del Decreto richiama anche il **reato di frode ai danni del Fondo europeo agricolo**, così come disciplinato dall'art.2 della legge n. 898/1998 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo*). In particolare, la norma sanziona chiunque mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Art. 25: Concussione e Corruzione

All'interno di tale fattispecie si possono prevedere i seguenti **reati disciplinati dal Codice penale**:

- **Art. 314 c.p. – Peculato** – Commette tale illecito il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. La norma si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.
- **Art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui** – Commette tale illecito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle proprie funzioni, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità. La norma si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.
- **Art. 317 c.p. – Concussione** – Commette tale reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
- **Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione** – Commette tale reato il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Di tale illecito rispondono sia il corruttore sia il pubblico ufficiale corrotto.
- **Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio** – Il reato si configura nel momento in cui il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

- **Art. 319 bis c.p. – Circostanze aggravanti** – Aumento della pena se il reato ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata la Pubblica Amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.
- **Art. 319 ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari** – Si caratterizza rispetto a quelli precedenti sotto il profilo del dolo specifico. Risponderà del reato in esame, la Società che coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe recargli un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice incaricato del processo al fine di conseguire un risultato favorevole.
- **Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità** – Commette tale reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. È punito anche chi dà o promette denaro o altra utilità. La norma prevede la condanna del reo nell'ipotesi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a Euro 100.000.
- **Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** – Le disposizioni relative alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio, così come quelle inerenti alla corruzione per un atto d'ufficio (in tal caso solo se il soggetto riveste la qualifica di pubblico impiegato).
- **Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione** – Tale reato può riguardare un atto d'ufficio: in tal caso ne risponde chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovute ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto dell'ufficio o del servizio, sempre che l'offerta o la promessa non sia accettata. Il reato, inoltre, può riguardare un atto contrario ai doveri d'ufficio: in tal caso ne risponde chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato, per indurlo ad omettere o a ritardare un atto d'ufficio o del servizio, sempre che l'offerta o la promessa non sia accettata.
- **Art. 322 bis c.p. – Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione e abuso d'ufficio⁷ di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri** – Tale articolo estende i menzionati reati anche a tutti i membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee, nonché ai funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.

⁷ Il reato di abuso d'ufficio è stato inserito dal Decreto Legislativo n. 156 del 4 ottobre 2022, in vigore a far data dal 6 novembre 2022, tra i reati perseguibili anche quando commessi con riferimento a "membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri".

- **Art. 323 c.p. – Abuso d’ufficio** – Commette il reato il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. La norma si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea.
- **Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite** – Commette tale reato colui che, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 *ter* e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322 *bis*, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322 *bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322 *bis*, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

E’ punito, altresì, colui che indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322 *bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

In via generale, con riferimento ai reati di corruzione e di concussione sopra illustrati, si ricorda che il primo si distingue dal secondo per il fatto che, in quest’ultimo caso, il pubblico ufficiale si giova dello stato di paura o timore nel soggetto passivo atto a viziare o eliderne la volontà o indurlo ad esaudire l’illecita pretesa al fine di evitare gravi nocuenti; nell’ipotesi di corruzione, invece, privato e pubblico agente operano su un piano di sostanziale parità.

In relazione ai reati di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001, per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 800 quote (da 25,8 mila Euro a 1.239,2 mila Euro) e sanzioni interdittive, ove previste, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, fatto salvo quanto qui avanti precisato.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 317, 319, anche aggravato ai sensi dell'articolo 319 *bis* quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319 *ter*, comma 1 e comma 2, 319 *quater*, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da soggetti in posizione sub-apicale. Se prima della sentenza di primo grado la Società si è efficacemente adoperata per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

10.2. PROCESSI A RISCHIO

OMISSIS

10.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

OMISSIS

10.4. PROCEDURE SPECIFICHE

OMISSIS

11 PARTE SPECIALE “B” - REATI SOCIETARI

La presente Parte Speciale “B” intende disciplinare i comportamenti e le azioni prescritte al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati societari.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 25-ter del Decreto.

11.1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 25-ter: Reati societari

L’art. 3 del D.Lgs. n. 61/2002 ha introdotto l’art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001, che per i reati previsti, prevede l’applicazione della sola sanzione pecuniaria, con l’esclusione delle sanzioni interdittive.

All’interno di tale fattispecie si possono prevedere i seguenti articoli del Codice civile:

- **art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali** – Si tratta di un reato di pericolo concreto che si realizza attraverso la consapevole esposizione nelle comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero attraverso l’omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
- **art. 2621 bis c.c. – Fatti di lieve entità** – La fattispecie in esame costituisce una circostanza attenuante nella commissione del reato di false comunicazioni sociali di cui all’articolo 2621 del c.c., nel caso in cui i fatti in esso previsti, siano di lieve entità, in considerazione della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
- **art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate** – Si tratta di un reato di pericolo concreto che si realizza attraverso l’esposizione nelle comunicazioni sociali previste dalla legge per le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione Europea, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero attraverso l’omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle suddette comunicazioni.

Alle società di cui sopra sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

- **Art. 2625 c.c. – Impedito controllo** – Il reato viene commesso dagli amministratori che, occultando i documenti o con altri idonei artifici, impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci od a altri organi sociali;
- **Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti** – La fattispecie in esame sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.
- **Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve** – Il reato in esame consiste nella sottrazione di una parte del capitale sociale a quella che, per legge, è la sua destinazione naturale, ossia la funzione di strumento per il conseguimento dell'utile sociale e di garanzia dei creditori.
- **Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** – Il reato si configura quando gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali (anche emesse dalla società controllante), cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
- **Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori** – Il reato si configura qualora i creditori societari subiscano un danno risultante dalla riduzione del capitale societario, dalla fusione con altre Società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge (reato di evento) e cagionando danno ai creditori.
- **Art. 2629 bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi** – Il reato si configura quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante viola gli obblighi previsti dall'art. 2391 c.c. ossia quando uno dei soggetti di cui prima ha in una determinata operazione, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con

quello della Società, non ne dà debita comunicazione agli altri amministratori e non si astiene dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa, arrecando danno alla Società o a terzi.

- **Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale** – Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Si pensi, in particolare, all'aumento fittizio del capitale sociale operato tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti al fine di fornire all'esterno la rappresentazione – evidentemente fallace – di una solida situazione patrimoniale della Società.
- **Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** – Il reato può essere commesso dai liquidatori della società che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.
- **Art. 2635. Corruzione tra privati** – Il reato è commesso quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà; la pena si applica anche se il fatto è commesso da chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo e/o da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza degli uni o degli altri. È punito inoltre chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti a tutte le persone sopra indicate.
- **Art. 2635 bis. Istigazione alla corruzione tra privati** – Il reato è commesso da chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovute agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà. La pena prevista si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro

o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

- **Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull’assemblea** – Il reato si attua qualora con atti simulati o con frode si determini la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Tale reato può essere commesso da chiunque (“reato comune”), e quindi anche da soggetti esterni alla Società.
- **Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio** – Il reato si realizza attraverso la diffusione di notizie false o attraverso la realizzazione di operazioni o artifici che provochino una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati.
- **Art. 2638 c.c. – Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** – Tale reato può essere commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società o enti e dagli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare.
- **Art. 54 del D.lgs. n. 19/2023 – False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare** – Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 (dello stesso decreto), forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis* del Codice penale.

In relazione ai reati di cui all’art. 25-*ter*, per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 600 quote (da 25,8 mila Euro a 929,4 mila Euro) e, per i reati ex art. 2635 e 2635 *bis* del Codice Civile, sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001. Se in seguito alla commissione dei reati la Società ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

11.2. PROCESSI A RISCHIO

OMISSIS

11.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

OMISSIS

11.4. PROCEDURE SPECIFICHE

OMISSIS

12 PARTE SPECIALE “C” - REATI DI *MARKET ABUSE*

La presente Parte Speciale “C” intende disciplinare i comportamenti e le azioni prescritte al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di *market abuse*.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'articolo 25-*sexies* del Decreto.

12.1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 25-*sexies*: *Market abuse*

L'art. 9 della L. 62/2005 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee” ha introdotto l'art. 25-*sexies* del D.Lgs. n. 231/2001 che prevede le seguenti fattispecie di reato, previste dal D.Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza - TUF):

- **Art. 184 – Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate** – E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da Euro 20 mila a Euro 3 milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
 - a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 596/2014;
 - c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie talune delle azioni sopra elencate.

Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui sopra (commi 1, 2 e 3) riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

- **Art. 185 – Manipolazione del mercato** – Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da Euro 20 mila a Euro 5 milioni.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

- **Art. 182 – Ambito di applicazione** - Le disposizioni, tra gli altri, degli articoli 184 e 185 si applicano ai fatti concernenti: a) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; b) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea; c) strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione; d) strumenti finanziari non previsti dalle lettere a) , b) e c) , il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario menzionato nelle stesse lettere ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i credit *default swap* e i contratti differenziali; e) condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Le disposizioni degli articoli 185 (e 187-*ter*) si applicano altresì ai fatti concernenti: a) i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una

sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a) ; b) gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari; c) gli indici di riferimento (*benchmark*).

Le disposizioni del presente titolo si applicano a qualsiasi operazione, ordine o altra condotta relativi agli strumenti finanziari di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine o condotta avvenga in una sede di negoziazione.

I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono sanzionati secondo la legge italiana, anche se commessi in territorio estero, quando attengono a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano.

L'ambito di applicazione della confisca obbligatoria viene, dunque, limitato al solo profitto del reato di abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate o manipolazione di mercato e non anche ai mezzi impiegati per la realizzazione del reato.

- **Art. 187-quinquies – Responsabilità dell'ente** – L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20 mila fino a Euro 15 milioni, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a Euro 15 milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 596/2014⁸:
- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
- Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

⁸ L'art. 14 del Regolamento (UE) 2014/596 (*Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate*) prevede che non è consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure
- c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

L'art. 15 del regolamento (UE) 2014/596 (*Divieto di manipolazione del mercato*) prevede il divieto di effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

Fatto salvo quanto sopra riportato, l'art. 25-*sexies* del D.Lgs. n. 231/2001 prevede sanzioni pecuniarie da 400 a 1.000 quote (da 103.200 Euro a 1.549.000 Euro). Se, in seguito alla commissione dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

12.2. PROCESSI A RISCHIO

OMISSIS

12.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

OMISSIS

12.4. PROCEDURE SPECIFICHE

OMISSIS

13 PARTE SPECIALE “D” - REATI CONTRARI ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

La presente Parte Speciale “D” intende disciplinare i comportamenti e le azioni prescritte al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contrari alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 25-*septies* del Decreto.

13.1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 25-*septies*: Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

I reati contrari alla sicurezza sul lavoro sono disciplinati all’art. 25-*septies* del D.Lgs. n. 231/2001, che, in seguito alla modifica introdotta dall’art. 300 del D.Lgs. n. 81/2008, "Attuazione dell'art. 1 della Legge n. 123/2007", comprende le seguenti fattispecie di reato previste dal codice penale:

- **Art. 589 c.p. – Omicidio colposo:**
 - a) **commesso con violazione delle disposizioni di cui all’art. 55 del D.Lgs. n. 81/2008** – Reato che si configura qualora si cagioni per colpa la morte di una persona, in caso di omessa valutazione dei rischi, mancata o parziale formalizzazione o aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ovvero mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
 - b) **commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro** – Reato che si configura qualora si cagioni per colpa la morte di una persona, in violazione delle norme sulla sicurezza.

- **Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro** – Reato che si configura qualora si cagioni per colpa una lesione personale, in violazione delle norme sulla sicurezza.

In relazione ai reati di cui all’art. 25-*septies*, per la società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 1000 quote (da 25,8 mila Euro a 1.549 mila Euro) e sanzioni interdittive per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

13.2. PROCESSI A RISCHIO

OMISSIS

13.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

OMISSIS

13.4. PROCEDURE SPECIFICHE

OMISSIS

14 PARTE SPECIALE “E” – REATI DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

La presente Parte Speciale “E” intende disciplinare i comportamenti e le azioni prescritte al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di riciclaggio, nonché del reato di autoriciclaggio.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'articolo 25-*octies* del Decreto.

14.1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 25-*octies*: Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

L'art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001 richiama i seguenti articoli del Codice penale:

- **Art. 648 c.p. Ricettazione** – Il reato si configura quando il soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare;
- **Art. 648-*bis* c.p. Riciclaggio** – Il reato si configura quando il soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- **Art. 648-*ter* c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** – Il reato si configura quando il soggetto impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
- **Art. 648 *ter.1* c.p. Autoriciclaggio** – Il reato si configura quando chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il D.lgs. 30 novembre 2021, n. 195 ha modificato l'art. 25-*octies* del D.lgs. n. 231/2001, realizzando un ampliamento dei reati presupposto dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di beni o utilità di provenienza illecita, che – ad oggi – contemplano, altresì, le contravvenzioni (punte con l'arresto superiore nel massimo ad 1 anno o nel minimo a 6 mesi) e, nel caso del riciclaggio e dell'autoriciclaggio, anche i delitti colposi (es. art. 590 c.p. “Lesioni personali colpose”).

Con specifico riferimento al reato di auto-riciclaggio, si evidenzia che la relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo recante l'“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale”, in esame definitivo al Consiglio dei ministri del 4 novembre 2021, ha previsto che *“le criptovalute sono riconducibili alle altre utilità di cui all’art. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p., essendo tra queste compresa qualsiasi entità economicamente valutabile [...] tra le criptovalute rientrano i bitcoin, che sono stati, tra l’altro, qualificati come beni ai sensi dell’art. 810 c.c.”*. Ne consegue che le operazioni compiute con valuta virtuale sono suscettibili nella sfera applicativa dei delitti in esame.

Mentre, dunque, nella previgente formulazione normativa né le contravvenzioni né i delitti colposi potevano costituire presupposto di alcuna delle fattispecie in esame, con l’emanazione del D.lgs. n. 195/2021 entrambe le categorie di reati costituiscono - assieme ai delitti dolosi - presupposto potenziale delle fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio.

È bene sottolineare come debba, ad ogni modo, trattarsi di contravvenzioni o delitti colposi generatori di provento - vale a dire di un profitto (inteso anche in termini di risparmio di spesa) - oggetto di riciclaggio con distinta e successiva condotta.

In tema di contravvenzioni, appaiono richiamabili eventuali violazioni del Codice dell’Ambiente, disciplinato dal D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che prevede alcune contravvenzioni che superano i 6 mesi nel minimo edittale o l’anno nel massimo: cfr. artt. 137 (scarico di acque reflue industriali), 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata), 257 (bonifica dei siti), 259 (traffico illecito di rifiuti), 261 bis (incenerimento di rifiuti pericolosi). O ancora, eventuali violazioni previste nel Libro III del Codice Penale - ad es. ex artt. 678 bis (detenzione abusiva di precursori di esplosivi) e 733 bis (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) - ovvero quelle contenute nel Testo unico urbanistico (D.P.R. 380/2001), all’art 44, con riguardo all’esecuzione di lavori in totale difformità e alla lottizzazione abusiva.

Eventuali violazioni, invece, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Testo unico sicurezza sul lavoro) di fatto non rilevano ai sensi dei nuovi dettami normativi, ciò dal momento che nessuna tra queste fattispecie contravvenzionali rispetta i limiti edittali richiesti. A tale ultimo riguardo, si aggiunge che l’esposizione della SGR in materia di salute e sicurezza sul lavoro è comunque contenuta in considerazione della tipologia di attività svolta.

Per quanto riguarda i delitti colposi ipotizzabili alla base dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio, si segnalano i delitti contro l’incolumità pubblica, l’omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro; l’avvelenamento colposo di acque o sostanze alimentari; l’inquinamento e il disastro ambientale colposo. E ancora, l’omicidio colposo e le lesioni colpose commesse in violazione della normativa contro gli infortuni sul lavoro, casi in cui il risparmio di spesa deriverebbe

non dal reato di evento ma dalla violazione della normativa antinfortunistica che ne costituisce la condotta.

Si evidenzia che **le ipotesi di reato sopra evidenziate non trovano verosimile applicazione presso la SGR.**

In relazione ai reati di cui all'art. 25-*octies*, per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 200 a 1000 quote (da 51,6 mila Euro a 1.549 mila Euro) e sanzioni interdittive per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

14.2. PROCESSI A RISCHIO

OMISSIS

14.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

OMISSIS

14.4. PROCEDURE SPECIFICHE

OMISSIS

15 PARTE SPECIALE “F” – REATI TRIBUTARI

La presente Parte Speciale “F” intende disciplinare i comportamenti e le azioni prescritte al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati tributari.”

I reati presupposto contenuti nella presente parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 25-*quinqüesdecies* del Decreto.

15.1. REATI PRESUPPOSTO

L’Art. 25-*quinqüesdecies* del D.Lgs. n. 231/2001 richiama i seguenti reati disciplinati dal D.Lgs. n. 74/2000:

- **Art. 2, comma 1 e comma 2-bis - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** - La fattispecie di reato si configura a carico di coloro che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicano, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi⁹, avvalendosi di fatture o altri documenti¹⁰ per operazioni inesistenti.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

- **Art. 3 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** – Il reato si configura ogniqualvolta chiunque, fuori dai casi previsti dall’art. 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l’accertamento e a indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando congiuntamente:
 - a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro trentamila;
 - b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento

⁹ L’art. 1, comma 1 1, lett. b) del D.Lgs. n. 74/2000 indica quali elementi attivi o passivi le “*componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta*”

¹⁰ Gli altri documenti, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 74/2000 si distinguono dalle fatture poiché si tratta di documenti “*aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie*”. Ne consegue che debba trattarsi di documenti diversi dalle fatture, ma fiscalmente tipici, quali, ad esempio, le ricevute fiscali, le note di credito, i documenti di trasporto, le bollette doganali, ecc.

dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a Euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a Euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

La norma specifica che non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- **Art. 8, comma 1 e comma 2-bis – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** - La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini di quanto sopra indicato, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

- **Art. 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili** - La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, *(i)* al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero *(ii)* di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- **Art. 11 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** - La fattispecie di reato si realizza:

- a) allorché un soggetto - *(i)* al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero *(ii)* di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila - aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- b) allorché un soggetto - al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori - indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale *(i)* elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o *(ii)* elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad Euro

cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad Euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

In relazione alla commissione dei seguenti delitti previsti dal D.lgs. n. 74/2000, si applicano specifiche sanzioni, quando commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro¹¹:

- **Art. 4 – Dichiarazione infedele** – La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a Euro due milioni.

La norma prosegue specificando alcuni criteri per la corretta applicazione della medesima.

Con riferimento al reato in oggetto, si segnala che il D.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156, ha reso punibili anche le condotte di mero tentativo, sempre che il fatto sia commesso anche in altro Stato membro e il danno complessivo superi l'importo di dieci milioni di euro.

- **Art. 5 – Omessa dichiarazione** – La fattispecie si realizza ogniqualvolta, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non vengono presentate le dichiarazioni relative a dette imposte. La norma punisce anche chi, essendovi obbligato, non presenta la dichiarazione di sostituto di imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è

¹¹ Con il Decreto Legislativo n. 156 del 4 ottobre 2022 "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", il legislatore è intervenuto sull'art. 25-*quinquiesdecies* co.1-*bis* del D.lgs. n. 231/2001 sostituendo le parole da «se commessi nell'ambito» a «un importo complessivo non inferiore» con le seguenti: «quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore».

La riforma - attraverso cui sono state recepite le indicazioni delle Istituzioni europee finalizzate alla tutela degli interessi finanziari dell'UE, nonché alla repressione di condotte che incidano o minaccino di incidere negativamente sul suo patrimonio e su quello degli Stati membri - ha modificato, inoltre, l'articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 prevedendo, in particolare al comma 1-*bis*, che "Quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall'articolo 4 è punibile a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo 8, i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo".

superiore ad Euro cinquantamila. Si specifica che non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

- **Art.10-quater – Indebita compensazione** – La norma punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, crediti non spettanti o inesistenti per un importo annuo superiore a cinquantamila Euro.

Con riferimento alla categoria di reati tributari, per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 500 quote e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del D.lgs. n. 231/2001. Le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo qualora la Società abbia conseguito un profitto di rilevante entità. Si segnala, inoltre, che in caso di condanna per la commissione di uno o più reati tributari nei confronti della Società, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 19 del Decreto, è disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato.

15.2. PROCESSI A RISCHIO

OMISSIS

15.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

OMISSIS

15.4. PROCEDURE SPECIFICHE

OMISSIS

16 PARTE SPECIALE “G” – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

La presente Parte Speciale “G” intende disciplinare i comportamenti e le azioni prescritte al fine di prevenire il rischio di commissione dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati.

I delitti presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 24-*bis* del Decreto.

16.1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 24-*bis*: Delitti informatici e trattamento illecito di dati

L’art. 7 della Legge n. 48/2008, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno", ha introdotto l’art. 24-*bis* del D.Lgs. n. 231/2001: “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”, che richiama i seguenti articoli del Codice Penale:

- **Art. 491-*bis* c.p. Falsità in documenti informatici** – Delitto di contraffazione ovvero di alterazione di documenti informatici pubblici o privati;
- **Art. 615-*ter* c.p. Accesso abusivo ad un sistema automatico o telematico** – Un soggetto non autorizzato si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;
- **Art. 615-*quater* c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici di accesso e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici** – Un soggetto abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza al fine di arrecare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno;
- **Art. 615-*quinquies* c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** – Un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;

- **Art. 617-*quater* c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** – Un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico od intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe;
- **Art. 617-*quinquies* c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** – Un soggetto procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, con il fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle;
- **Art. 635-*bis* c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** – Un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui;
- **Art. 635-*ter* c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** – Un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità;
- **Art. 635-*quater* c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** – Un soggetto, mediante le condotte di cui all'art. 635 *bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento;
- **Art. 635-*quinquies* c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** – Il delitto si configura se il fatto di cui all'art. 635 *quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento;
- **Art. 640-*quinquies* c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** – Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Il Decreto Legge n. 105/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2019 ha introdotto all'art. 1, comma 11-*bis*, una responsabilità dell'ente nell'ipotesi di **violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica**. L'illecito si verrebbe a configurare

nell'ipotesi in cui un soggetto, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti o attività ispettive di vigilanza fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o gli aggiornamenti degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

In relazione ai reati di cui all'art. 24-*bis*, per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 500 quote (da 25,8 mila Euro a 774,5 mila Euro) e sanzioni interdittive, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

16.2. PROCESSI A RISCHIO

OMISSIS

16.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

OMISSIS

16.4. PROCEDURE SPECIFICHE

OMISSIS

17 PARTE SPECIALE “H” – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

La presente Parte Speciale “H” intende disciplinare i comportamenti e le azioni prescritte al fine di prevenire il rischio di commissione dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

I delitti presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 25-*Octies*-1 del Decreto.

17.1 REATI PRESUPPOSTO

Art. 25-*octies*.1: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 184, di attuazione della Direttiva Europea 2019/713 relativa alla “lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti”, ha introdotto, nel testo del D.lgs. n. 231/2001, l’art. 25-*octies*.1, rubricato “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”, che richiama i seguenti articoli:

- **Art. 493-ter c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti** - Il reato si configura laddove un soggetto, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi. Ed inoltre, chi - allo stesso fine - falsifica gli stessi strumenti, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.
- **Art. 493-*quater* c.p. - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti** - Il reato si configura quando un soggetto, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l’uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se’ o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.
- **Art. 640-*ter* c.p. - Frode informatica** - Il reato si realizza mediante l’alterazione - in qualsiasi modo - del funzionamento di un sistema informatico o telematico o attraverso un intervento, senza diritto, con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema

informatico o telematico o ad esso pertinenti, finalizzata a conseguire un ingiusto profitto con altrui danno.

- una serie vasta e non analiticamente individuata di delitti contro la fede pubblica o contro il patrimonio che abbiano ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (...*“ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti,...*”).

In relazione ai reati di cui all'art. 25-*octies*.1, per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 800 quote (da 25,8 mila Euro a 1.238,496 Euro) e sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 231 del 2001.

17.2 PROCESSI A RISCHIO

OMISSIS

17.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

OMISSIS

17.4 PROCEDURE SPECIFICHE

OMISSIS

18 PARTE SPECIALE “I” – DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

La presente Parte Speciale “I” intende disciplinare i comportamenti e le azioni prescritte al fine di prevenire il rischio di commissione dei delitti di criminalità organizzata.

I delitti presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 24-ter del Decreto.

18.1 REATI PRESUPPOSTO

Art. 24-ter: Delitti di criminalità organizzata

L’art. 2, comma 29, della L. 94/2009, “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, ha introdotto l’art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001: “Delitti di criminalità organizzata”, che richiama i seguenti articoli del Codice penale:

- **Art. 416 c.p. Associazione per delinquere** – Associazione realizzata da tre o più persone allo scopo di commettere più delitti;
- **Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso** – Associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali;
- **Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico mafioso** – Ottenimento della promessa di voti per sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali in cambio dell’erogazione di denaro;
- **Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione** – Sequestro di una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione;
- **Art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 309/1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope** – Associazione realizzata da tre o più persone al fine di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope;
- **Art. 407 c.p.p. – Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o**

tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

In relazione ai reati di cui all'art. 24-ter, per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 300 a 1000 quote (da 77,4 mila Euro a 1.549 mila Euro) e sanzioni interdittive per un periodo non inferiore ad un anno e fino all'interdizione definitiva.

18.2 PROCESSI A RISCHIO

OMISSIS

18.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

OMISSIS

18.4 PROCEDURE SPECIFICHE

OMISSIS

19 PARTE SPECIALE “L” – DELITTI CONTRO L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA

La presente Parte Speciale “L” intende disciplinare i comportamenti e le azioni prescritte al fine di prevenire il rischio di commissione dei delitti contro l’Autorità Giudiziaria.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 25-*decies* del Decreto.

19.1 REATI PRESUPPOSTO

Art. 25-*decies*: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

La Legge n. 116/2009, recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al Codice penale e al codice di procedura penale*”, all’art. 4 prevede l’inserimento nel D.Lgs. 231/2001 dell’art. 25-*decies*:

- **Art. 377 *bis* c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria** – Delitto commesso dal soggetto che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti l’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

In relazione alla commissione del delitto di cui all’art. 377 *bis* c.p., si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote (da 25,8 mila Euro a 774,5 mila Euro).

19.2 PROCESSI A RISCHIO

OMISSIS

19.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

OMISSIS

19.4 PROCEDURE SPECIFICHE

OMISSIS

20 PARTE SPECIALE “M” – REATI AMBIENTALI

La presente Parte Speciale “M” intende disciplinare i comportamenti e le azioni prescritte al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati ambientali.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'articolo 25-*undecies* del Decreto.

20.1 REATI PRESUPPOSTO

Art. 25-*undecies*: Reati ambientali

Il D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché alla direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”, all'art. 2 prevede l'inserimento dell'art. 25-*undecies* nel D.Lgs. n. 231/2001:

- **Art. 727 *bis* c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette** – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.
- **Art. 733 *bis* c.p. – Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto** – Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione
- **Art. 137 D. Lgs. n. 152/2006** – Scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di versamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia.
- **Art. 256 D. Lgs. n. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**, quali: attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti e deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.
- **Art. 257 D. Lgs. n. 152/2006 – Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee** – E' punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle

concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

- **Art. 258 D. Lgs. n. 152/2006 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**, con riferimento alle comunicazioni annuali da effettuarsi alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato territorialmente competente relative alla quantità e caratteristiche qualitative dei rifiuti, dei materiali prodotti all'esito delle attività di recupero nonché i dati relativi alle autorizzazioni e alle comunicazioni inerenti le attività di gestione dei rifiuti. La norma punisce anche la mancata (ovvero incompleta) tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 190, comma 1¹². Le pene sono aumentate qualora il registro sia relativo a rifiuti pericolosi.

Inoltre, si prevede la condanna per chiunque effettui il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario dati incompleti o inesatti. La condanna è altresì prevista nell'ipotesi di predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti con false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.

- **Art. 259 D.Lgs. n. 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti**, quale spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, co. 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso¹³.
- **Art. 452-*quatedecies* c.p. – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**, tale reato si configura qualora al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, un soggetto ceda, riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.
- **Art. 260 *bis* D.Lgs. n. 152/2006 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**, reato configurabile da un soggetto che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

¹² L'art. 190, comma 1, prevede che "chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti [...] nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi [...], ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193".

¹³ Il Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993 è stato sostituito dal Regolamento (CE) 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Inoltre, il reato è compiuto dal trasportatore che ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda "Sistri - Area Movimentazione" e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e dal trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda "Sistri - Area Movimentazione" fraudolentemente alterata¹⁴.

- **Art. 279 D.Lgs. n. 152/2006 – Violazione dei valori limite di emissione:** superamento dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
- **Art. 1, 2, 3 bis e 6, L. n. 150/1992 – Violazioni in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e delle norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica** - Chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli Allegati A, B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
 - a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
 - b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
 - c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
 - d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

¹⁴ Ai sensi dell'art. 6 del D.lg. n. 135/2018 dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto è stato istituito il Registro nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi.

- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

E' vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

- **Art. 3 L. n. 549/1993 – Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive**

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla legge sono regolati dalle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla legge, fatto salvo quanto disposto dal citato Regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al Regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A allegata alla legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della legge. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10.

- **Artt. 8 e 9 D.Lgs. n. 202/2007 - Inquinamento doloso e colposo causato dallo sversamento di sostanze inquinanti in mare ad opera di navi**

Il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso e/o cooperazione, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4.

Fattispecie illecite introdotte dalla Legge n. 68/2015:

- **Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale** – E' punito chiunque, abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata;
- **Art. 452-quater c.p. - Disastro ambientale** - E' punito chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata;
- **Art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente** - Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 *bis* e 452 *quater* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi;
- **Art. 452-sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività;
- **Art. 452-octies c.p. - Delitti associativi aggravati dall'essere diretti alla commissione dei delitti ambientali** - Quando l'associazione di cui all'art. 416 (associazione per delinquere) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo art. 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'art. 416 *bis* (associazione mafiosa) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 *bis* sono aumentate.

In relazione ai reati di cui all'art. 25-*undecies*, si applicano all'ente sanzioni pecuniarie da 100 a 1000 quote (da 25,8 mila Euro a 1.549 mila Euro) e sanzioni interdittive, ove previste, per un periodo non inferiore a tre mesi e fino all'interdizione definitiva.

In materia di tutela ambientale, si evidenzia altresì la disciplina del **reato di combustione illecita di rifiuti**, introdotto nel D.Lgs. n. 152/2006, all'art. 256-*bis*, dal Decreto Legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate", convertito con modificazioni nella Legge 8 febbraio 2014, n. 6.

Sebbene tale illecito non sia specificatamente richiamato dal D.Lgs. n. 231/2001, si ravvisa infatti l'opportunità di tenerne in adeguata considerazione dal momento che lo stesso prevede un'aggravante in caso di commissione del reato nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata e il riconoscimento a carico del titolare dell'impresa di una responsabilità per omessa vigilanza e applicazione delle sanzioni interdittive ex art.9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001.

- **art. 256-*bis*, commi 1, 2, 3 D.Lgs. n. 152/2006 – Combustione illecita di rifiuti**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli art. 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.
3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001.

20.2 PROCESSI A RISCHIO

OMISSIS

20.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

OMISSIS

20.4 PROCEDURE SPECIFICHE

OMISSIS

21 PARTE SPECIALE “N” - REATI TRANSNAZIONALI

La presente Parte Speciale “N” intende disciplinare i comportamenti e le azioni prescritte al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati transnazionali.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'art. 10 della L. 146/2006 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 Novembre 2000 ed il 31 Maggio 2001”*.

20.1 REATI PRESUPPOSTO

Si considera reato transnazionale un reato che coinvolga un gruppo criminale organizzato e sia commesso in più di uno Stato:

- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L'art. 10 della Legge n. 146/2006 annovera le fattispecie di reato di seguito indicate:

- **reati associativi:**
 - **Art. 416 c.p. Associazione per delinquere** – Associazione realizzata da tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.
 - **Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso** – Associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali.
 - **Art. 291 quater del Testo Unico di cui al DPR n. 43/1973** – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

- **Art. 74 del Testo Unico di cui al DPR n. 309/1990** – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

- **reati concernenti il traffico di immigrati:**
 - **Art. 12 D.Lgs. n. 286/1998 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine** – Reato commesso dal soggetto che, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

- **reati di intralcio alla giustizia:**
 - **Art. 377 bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** – Reato commesso dal soggetto che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti l'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.
 - **Art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale** – Reato commesso dal soggetto che, a seguito del verificarsi di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

In relazione ai suddetti reati, per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 1000 quote (da 25,8 mila Euro a 1.549 mila Euro) e sanzioni interdittive, ove previste¹⁵, per un periodo non inferiore a tre mesi e fino all'interdizione definitiva.

¹⁵ Per il reato di intralcio alla giustizia è prevista la sola sanzione pecuniaria

20.2 PROCESSI A RISCHIO

OMISSIS

20.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

OMISSIS

20.4 PROCEDURE SPECIFICHE

OMISSIS

ALLEGATI

OMISSIS